



All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 25 aprile 2022

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 20/2022

**Oggetto: costituzione del Consorzio Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto (SIBM) -
adozione dello statuto e relativi allegati - designazione del rappresentante in seno
al consiglio consortile e del suo supplente**

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

Breve istoriato, genesi del progetto

In seguito ai lavori di allestimento e di revisione dei *Piani Generali degli Acquedotti (PGA)* eseguiti nel corso del 2018 nei comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, affidati ad AGE SA e alle competenze dello Studio d'ingegneria K. Lienhard AG di Buchs-AG, sono subito emerse possibili e interessanti sinergie tra le strutture dei vari acquedotti.

Sin dai primi approcci di studio sono apparse evidenti le criticità date dalle odierne strutture acquedottistiche, divise e limitate ognuna dai propri confini giurisdizionali e basate sull'assetto dei nuclei abitativi e delle esigenze di approvvigionamento impostate ormai un secolo fa.

Questa situazione oggi non è più razionale, non soddisfa più le mutate esigenze dei consumi e rende difficili se non impossibili gli interscambi idrici tra comuni. Vi è in generale, già all'interno dei singoli comuni, una distribuzione non razionale, frammentata in piccole reti, con pressioni non conformi e spesso alimentate da singoli serbatoi anch'essi sottodimensionati e non più confacenti allo stato dell'arte.

Salvo eccezioni, inoltre, nessun Comune dispone più di fonti proprie capaci di garantire qualitativamente e quantitativamente il fabbisogno idrico a lungo termine.

Il rapporto dello Studio Lienhard "*Variantenstudie-Ausbaukonzept*" del 18 dicembre 2018 dimostra come, nella nostra realtà geografica ed urbana, la soluzione migliore è rappresentata dalla fusione delle strutture degli acquedotti dei quattro comuni. L'interdipendenza e gli scambi sono già una realtà ma a breve saranno sempre più necessari, anche per agevolare i transiti delle forniture dell'acquedotto regionale ARM da un comune verso l'altro.

I Municipi, ai quali a fine 2018 sono state presentate le risultanze delle verifiche, hanno così deciso di costituire un Gruppo di lavoro per l'allestimento di un progetto di Piano Generale dell'Acquedotto congiunto tra i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo (GPGA).

Le missioni erano molteplici: individuare e proporre le soluzioni tecniche ottimali per un nuovo assetto della distribuzione idrica, ricercare e proporre la forma giuridica ideale e le modalità economico-finanziarie per perseguire gli obiettivi di unione e di sviluppo degli acquedotti dei quattro comuni coinvolti. Il GPGA ha formalmente iniziato le attività il 18 aprile 2019.

La descrizione della caotica situazione odierna e le possibili soluzioni di sviluppo sono illustrate in dettaglio nel rapporto tecnico dello *Studio Lienhard AG del 18 dicembre 2018*.

Tra le quattro varianti presentate nel rapporto citato, la soluzione ideale è stata individuata nella *“Variante 1A”*. Essa è stata ritenuta la risposta più efficiente per affrontare le problematiche e le sfide future, date da risorse idriche sempre più compromesse e da esigenze tecniche sempre più complesse; finalmente, si tratta della soluzione migliore per garantire anche in futuro un approvvigionamento idrico di qualità e quantità sufficienti nella nostra zona.

Nella primavera del 2021 il GPGA ha potuto fornire ai Municipi un progetto nel quale sono indicate le soluzioni ideali per il raggiungimento dello scopo. Il *“Documento illustrativo del Progetto di unione degli acquedotti”* del giugno 2021 (in allegato) è il documento nel quale sono riassunti tutti gli studi ed approfondimenti allestiti nei tre anni di lavori, con le valutazioni, i criteri di scelta e le condivisioni che hanno dato i Municipi, passo dopo passo, ogniqualvolta si è dovuto decidere su un aspetto di fondamentale importanza.

Le necessità di investimento per il consorzio SIBM riguarderanno sia il finanziamento di ARM per circa 12.5 Mio CHF nell’arco dei prossimi cinque o sei anni (secondo il piano finanziario ARM 2022-2026) sia la realizzazione delle opere per raggiungere il nuovo assetto secondo la Variante 1A dello studio Lienhard AG per circa CHF 15 Mio da realizzare idealmente nell’arco di un decennio. Va rammentato che a corto e medio termine non ci si potrà sottrarre né alle quote di ARM né ai costi per i necessari rinnovi, riassetti e potenziamenti dei singoli acquedotti e che questi andranno comunque a gravare sull’utenza, indipendentemente dalla costituzione del consorzio SIBM.

Tutti i documenti degli studi, le tabelle dettagliate coi parametri adottati e i vari rapporti, sono a disposizione in originale e nella loro interezza presso gli uffici comunali o l’AGE SA.

1. Riassunto degli aspetti fondamentali del progetto di unione degli acquedotti

- a. La soluzione proposta consiste nell’**unire in un unico acquedotto le strutture esistenti dei quattro comuni**, perché tra queste esiste contiguità e assetto geografico e geodetico tale da determinare l’interesse all’operazione. Queste evidenze sono tra l’altro già alla base del concetto di raggruppamento in poli del progetto ARM (come Polo 3).
La finalità dell’unione è quella di raggiungere un assetto della distribuzione idrica secondo la Variante 1A del rapporto dello studio Lienhard AG del dicembre 2018. La scelta è stata condivisa dai Municipi.
- b. Per attuare gli investimenti necessari e gestire in futuro l’acquedotto unico, sarà costituita una **nuova entità giuridica, avente la forma di un Consorzio tra comuni** secondo la legge cantonale LCCom del 2010. La scelta è stata condivisa dai Municipi.
- c. **Il Consorzio riceve in dote tutte le strutture, impianti e reti degli acquedotti comunali**, e questo a titolo gratuito, ad eccezione della proprietà dei terreni ospitanti gli impianti in questione; il diritto di superficie a favore del Consorzio sarà comunque garantito in rogito dal comune cedente. Non sono attribuibili valori alle acque delle fonti in concessione, non appartenendo esse ai comuni ma al Cantone che ne concede lo sfruttamento agli enti locali nell’ambito e nell’interesse dei vari PCAI. Dopo crescita in giudicato delle risoluzioni favorevoli alla cessione da parte dei legislativi comunali, la formalizzazione avviene con

semplice notifica della mutazione all'Ufficio Registri; le transazioni sono esenti da tasse (esperienza recente del consorzio CAIM nell'Alto Malcantone).

- d. **Il Consorzio riprende su di sé i debiti** gravanti sulle precedenti Aziende Acqua Potabile (o Servizi Idrici Comunali) al momento della costituzione. Allo scopo esso si finanzia presso enti o istituti, pubblici o privati. Ai comuni è anche data facoltà di divenire finanziatori essi stessi del Consorzio, per esempio tramutando in prestito retribuito con interessi pari a quelli di mercato l'ammontare totale o parziale dei debiti pregressi assunti dal consorzio, così come finanziando futuri prestiti allo stesso.
Le casse comunali (erari) sono così rifeuse dai prestiti erogati in precedenza ai propri Servizi Idrici o Aziende comunali dell'acqua potabile.
- e. Il Consorzio **subentra ai comuni nel compito dell'approvvigionamento idrico** secondo i disposti della Legge sull'Approvvigionamento Idrico (LApprI del 1994) nel comprensorio, riprendendo gli obblighi, doveri e diritti connessi al servizio e assumendo la continuazione della gestione e dell'esercizio degli impianti ricevuti.
- f. Tutti i valori patrimoniali e finanziari messi in giuoco dai vari comuni sono stati calcolati, e la loro ponderazione dà luogo ad una **compensazione finanziaria che appiana e recupera la differenza tra doti apportate nell'operazione**. Tutti i principi di calcolo ed i valori messi in gioco sono dettagliatamente riportati nel Rapporto Finanziario dello studio K. Lienhard del 25 gennaio 2021 sulla base dei dati dei consuntivi 2020, e sono stati condivisi dai Municipi. Nel Regolamento sono stabiliti il calcolo definitivo e le modalità di appianamento. I valori saranno rivisti alla chiusura dell'ultimo esercizio degli attuali servizi idrici o aziende acqua potabile comunali, verosimilmente dunque sulla base dei consuntivi al 31.12.2022. Il Consorzio SIBM potrà comunque entrare in funzione e la condizione è che i conteggi dei valori finali siano determinati entro la prima fatturazione a conguaglio, cioè entro il 31.12.2023, per dar modo di applicare la compensazione esatta alle utenze e di procedere al riscatto dei passivi. Nel frattempo, se necessario, il Consorzio potrà emettere delle richieste di anticipo all'utenza. L'interesse generale sarà comunque quello di eseguire il tutto al più presto, non appena ratificati i consuntivi 2022 in tutti i consigli comunali.
- g. La compensazione è regolata tramite **bonus/malus differenziati agli utenti** rispetto al costo base dell'acqua (tassa sul consumo TC) fornita dal consorzio, in maniera proporzionale alla situazione del proprio comune al momento della costituzione. Questa modalità è determinata dall'obbligo di legge di rispettare il principio di causalità nella gestione del servizio di approvvigionamento idrico.
Sarà il Consorzio ad occuparsi dei riversamenti di compensazione direttamente nella fatturazione all'utenza, in base a quanto stabilito all'art 65. del Regolamento per la distribuzione all'utenza. Unitamente a tutte le tasse di servizio, anche i valori della compensazione saranno pubblicati nel Tariffario per l'utenza del Consorzio SIBM.
- h. A costituzione e trapassi avvenuti, **i comuni sciolgono la loro AAP o, rispettivamente, il loro Servizio di Approvvigionamento idrico comunale**, e abrogano i Regolamenti comunali precedenti e le direttive annesse.
- i. L'eventuale fabbisogno di liquidità finanziaria per l'avvio del consorzio sarà garantito e sostenuto dai comuni come disposto all'art. 31 dello Statuto del SIBM.

2. Lo Statuto del Consorzio

In ossequio alla Legge sul Consorziamento dei Comuni LCCom del 2010, nel consorziamento su base volontaria è previsto che i comuni costituiscano un'apposita *Delegazione dei Municipi* per allestire il **Progetto di Statuto del Consorzio**.

Nel documento dello Statuto, preparato dalla Delegazione costituita allo scopo, sono regolati tutti i temi di principio secondo i punti definiti dall'art.6 LCCom. Citiamo alcuni tra i più importanti che sono: indicazione dei comuni consorziati, gli scopi, gli organi legislativi, esecutivi ed amministrativi del Consorzio con le modalità di funzionamento e le loro competenze, le modalità di finanziamento, la struttura tecnica ed amministrativa, ecc.

Tra tutti, comunque, spiccano due temi particolari contenuti nello Statuto che meritano un commento dettagliato in quanto determinanti per il funzionamento e l'operatività del futuro Consorzio. Essi sono stati oggetto di attenzione particolare da parte della Delegazione e, in via preliminare, sono già stati sottoposti, discussi e accettati da SEL, UPAAI e altri uffici cantonali:

- Le **deleghe concesse alla Delegazione consortile** indicate all'**art. 12**, che le attribuiscono competenze finanziarie in materia di spese d'esercizio fino all'importo annuo complessivo di CHF 100'000. -- e in materia di investimenti importi fino a CHF 200'000. -- per singolo oggetto fino a concorrenza di un massimo annuo di CHF 500'000.--.

Non vi sono limiti massimi fissati nella legislazione (anche le indicazioni del RALOC per le deleghe agli organi esecutivi non sono vincolanti per i consorzi), e dunque ci si è riferiti all'esempio di quanto previsto da enti consortili regionali di taglia simile. Uno su tutti il Consorzio Depurazione Acque Chiasso e Dintorni CDACD, che ammette i medesimi importi qui proposti per il SIBM.

Il bacino di utenza del consorzio SIBM avrebbe un numero di abitanti effettivi di pochissimo sotto le 20'000 unità, ma il fatto di calcolare l'utenza di consumatori in numero di abitanti equivalenti (AE, che tiene conto delle attività produttive, economiche e turistiche) porta il numero ben al di sopra. Unitamente agli importanti investimenti che saranno necessari per perseguire gli scopi dell'ente, queste deleghe si giustificano e sono comunque in linea con altre entità alle quali i nostri comuni partecipano.

- L'affido della **gestione completa ad AGE SA tramite *mandato di gestione*** stabilito all'**art. 33**. Sono varie le motivazioni alla base di questa formulazione, che fondamentale rappresenta la continuazione della situazione odierna, dove da oltre un decennio AGE SA gestisce tutti e quattro gli acquedotti con mandati di prestazione, sia con una gestione completa come per Chiasso e Vacallo oppure di esercizio tecnico come per Balerna e Morbio Inferiore. Inoltre, con questa soluzione il Consorzio non avrà la necessità di dotarsi di personale proprio e potrà far capo alle risorse di AGE anche nell'ambito contabile e della fatturazione, con conseguente ottimizzazione delle sinergie con i servizi locali.

L'interesse è reciproco, dove l'esigenza del Consorzio di garantirsi i servizi di un Gestore competente e in possesso dei requisiti imposti dalle norme e regole dell'arte, si coniuga con quella del Gestore di poter contare su un incarico che non venga periodicamente rimesso in discussione e che gli permetta di coprire gli investimenti necessari per dotarsi delle risorse in mezzi, conoscenze e manodopera qualificata.

La società in questione ha già le dotazioni necessarie e soprattutto detiene le conoscenze delle situazioni locali e degli impianti. Va rimarcato come nel nostro comprensorio l'approvvigionamento idrico sia oggettivamente uno dei più complessi e delicati del cantone a causa delle critiche situazioni qualitative e quantitative delle fonti. Parallelamente, AGE SA ha una struttura organizzativa e operativa riconosciuta e all'altezza dei requisiti posti dagli Enti di controllo e normativi (Laboratorio Cantonale, UPAAI, SSIGA) necessari a svolgere questo tipo di servizio. Inoltre è un attore fondamentale nella distribuzione idrica a livello distrettuale e ha profondi vincoli e rapporti operativi con ARM.

Altro fattore fondamentale è il fatto che la proprietà di AGE SA è detenuta al 100% dal comune di Chiasso, comune consorziato. Ciò implica che quest'ultimo, per collegialità, è sempre in condivisione con le scelte e le posizioni ufficiali del Consorzio per quanto riguarda le decisioni

strategiche, gestionali e di vigilanza sul servizio idrico. Dunque il comune di Chiasso è di fatto tenuto a rappresentare le posizioni e gli interessi del Consorzio verso l'operato di AGE SA-Sezione acqua potabile. La situazione prefigurata è così assimilabile ad un'esecuzione diretta e in proprio del compito della distribuzione idrica secondo la legge sull'approvvigionamento idrico LAppri e la legge sulle commesse pubbliche LCPubb.

Va considerato inoltre come la legislazione non permette all'ente pubblico, nella fattispecie al Consorzio, la realizzazione di guadagno, astringendo questo servizio al principio della causalità con pareggio dei conti.

La soluzione formulata nello Statuto è stata sottoposta anche alla Sezione degli enti locali e al Centro di competenza in materia di commesse pubbliche dei Servizi Generali del Dipartimento del Territorio (CCCPubb), che l'hanno accettata. Il consorzio non è più tenuto a sottostare alla LCPubb nell'affido dei mandati di gestione (dunque a fare concorsi pubblici), se questi principi, così come la figura del gestore, saranno votati dai legislativi.

Il Regolamento, solitamente di competenza del Consiglio consortile, viene qui allegato allo Statuto per trasparenza verso i legislativi.

3. Costituzione del consorzio SIBM

La costituzione del Consorzio avviene dopo **risoluzioni favorevoli dei Consigli comunali all'adesione al Consorzio SIBM e all'approvazione dello Statuto in tutti i comuni consorziati e la conseguente ratifica da parte della Sezione Enti Locali**, cresciute in giudicato.

Si auspica che nella medesima seduta, i Consigli comunali procedano all'elezione del proprio rappresentante in Consiglio consortile, per dar modo ai Municipi di organizzare l'Assemblea costitutiva.

L'**Assemblea costitutiva** sarà convocata, per questa unica occasione, dal Municipio del comune sede. In seduta, i Consiglieri consortili nominati dai Consigli comunali eleggono la Delegazione consortile, sulle candidature proposte dai Municipi.

Gli organi del consorzio eletti dovranno farsi immediatamente carico della preparazione e messa in vigore dei necessari regolamenti per il funzionamento del Consorzio così come dei mandati per la gestione previsti dallo Statuto. Parallelamente saranno da eseguire le operazioni di iscrizioni a registro fondiario e quelle inerenti le questioni finanziarie.

4. Regolamenti del Consorzio e mandato di gestione

L'operatività e le modalità di funzionamento del Consorzio sono definite sia dai Regolamenti che ne indicano in dettaglio vincoli e norme di funzionamento sia dal Mandato di prestazione con il Gestore AGE SA di Chiasso al quale vengono delegati tutti i compiti tecnici, amministrativi e contabili.

Questi documenti, descritti in seguito, normalmente sono preparati dalla Delegazione del Consorzio e votati dal Consiglio consortile dopo l'elezione in Assemblea Costitutiva. Tuttavia, il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile all'utenza è il documento strategico primario del Consorzio, perché regola aspetti di interesse pubblico fondamentale tra i quali i costi del servizio all'utenza, tema trattato in dettaglio al prossimo punto 5.

Per questo, come dovuta e trasparente informazione, la Delegazione e i Municipi hanno ritenuto opportuno allestirlo in anticipo e farne un allegato allo Statuto (*come Allegato 3-Regolamento per la distribuzione di acqua potabile all'utenza*) da presentare già in fase di costituzione del Consorzio, mettendo così a conoscenza i Consigli comunali di queste importanti informazioni durante l'iter di costituzione. La SEL condivide questa impostazione.

4.1 *Regolamento per la distribuzione di acqua potabile all'utenza*

Si tratta del Regolamento unico per tutto il comprensorio, che sostituisce i quattro documenti comunali attuali e che regola diritti e doveri nei rapporti tra Consorzio e utenza in quanto:

- disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e regola i rapporti del consorzio SIBM con gli abbonati, gli utenti e i terzi;
- costituisce la base giuridica delle relazioni tra il Consorzio, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti riguardo le prescrizioni che ne derivano, le tariffe in vigore come pure di qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura;
- definisce la struttura tariffaria e le modalità di finanziamento del servizio, stabilendo una ripartizione della copertura del fabbisogno tramite tasse fisse (tassa base, tassa d'allacciamento, noli contatori, ecc.) e tasse sul consumo al metro cubo. Su questo tema viene riferito più in dettaglio al punto 5 del presente messaggio.

Genericamente, per le tasse fisse il Regolamento definisce i principi di determinazione e di calcolo (quale è la misura o unità di base) così come le classi, gruppi o categorie di imposizione. In tema finanziario, l'o Statuto affida alla Delegazione consortile anche il compito di eseguire l'appianamento della compensazione. Allo scopo il Regolamento definisce le modalità tramite l'applicazione di quote bonus/malus all'utenza, calcolate sulla base dei dati figuranti nel rapporto finanziario delle Lienhard AG del 25.01.2021 ed eseguito sui valori a consuntivo 2020 delle quattro Aziende acqua potabile. Trattandosi di un riversamento tra utenze, l'effetto per il Consorzio sarà neutro.

Per tutte le tasse, compresa la quota di appianamento della compensazione, il Regolamento indica forchette di minimo e massimo all'interno delle quali la Delegazione consortile fissa annualmente il prezzo all'utenza in funzione del fabbisogno d'esercizio. Le forchette di costo indicate sono state individuate tramite simulazioni finanziarie, atte a ricercare la copertura del futuro fabbisogno del Consorzio SIBM.

I principi di determinazione sono stati condivisi dall'UPAAI e dalla SEL, e ritenuti conformi alle indicazioni e raccomandazioni del "*Modello cantonale di Regolamento per la distribuzione di acqua potabile all'utenza*".

4.2 *Tariffario per l'utenza del Consorzio SIBM*

È lo strumento col quale la Delegazione consortile pubblica i prezzi effettivi necessari alla copertura finanziaria per le prestazioni fornite dal Consorzio SIBM; viene aggiornato ogni anno o comunque ogni qualvolta si rendano necessarie variazioni dei prezzi. Il tariffario indica anche le quote di sconto/aggravio, applicate all'utenza dei singoli comuni, atte alla redistribuzione della compensazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento all'art.65.

I costi di tutte le tasse saranno fissati dalla Delegazione nell'ambito delle forchette di minimi e massimi indicate nel Regolamento per la distribuzione all'utenza.

4.3 *Regolamento sulle competenze per le firme*

Stabilisce le figure aventi diritto di firma in rappresentanza del Consorzio SIBM e le loro competenze riguardo i limiti finanziari di spesa.

4.4 *Mandato di gestione con il Gestore AGE SA*

Regola tutti i rapporti tra il Consorzio ed il Gestore, definendo compiti, diritti e doveri delle parti. In particolare:

- sancisce l'affido al Gestore di tutte le prestazioni necessarie al servizio indicate all'art.3 LAppri che fanno parte delle sue capacità realizzative interne e stabilisce le modalità esecutive,
- definisce le deleghe di competenze concesse dalla Delegazione consortile a favore del Gestore,
- regola tra le parti gli aspetti delle responsabilità giuridiche e assicurative per i compiti legati al servizio,
- stabilisce le modalità per la tenuta e la presentazione dei conti e dei bilanci, dei piani finanziari e la collaborazione con l'organo di revisione ufficiale incaricato dal Consorzio,
- definisce forme e modalità per il riconoscimento e la retribuzione finanziaria di costi e prestazioni fornite dal Gestore al SIBM,
- stabilisce garanzie per l'esecuzione continuativa della gestione e l'esercizio del servizio idrico, cautelando ambo le parti in caso di modifiche statutarie della forma giuridica, cessione, scioglimento, modifica dei comuni membri del Consorzio, mutazioni nella proprietà del Gestore, ecc.
- assicura congrue tempistiche alle parti in caso di disdetta o richieste di modifiche ai termini del mandato stesso, cautelando gli investimenti atti allo scopo attuati dalle parti.

5. Struttura tariffale e forchette dei prezzi nel Regolamento

5.1 La struttura tariffale

Le raccomandazioni settoriali per il finanziamento del servizio idrico (edite dalla Società Svizzera dell'Acqua e del Gas - SSIGA) indicano idealmente una copertura tra il 50% e l'80% del fabbisogno finanziario tramite proventi da tasse fisse, rappresentate prevalentemente dalla tassa base; questo nell'intento di assicurare una base di finanziamento stabile, poco dipendente da ipotetiche variazioni dei consumi annuali dell'utenza.

Il rimanente fabbisogno è finanziato tramite la vendita a consumo da contatore e altre entrate minori. La decisione sulla ripartizione degli introiti tra tasse fisse e tasse sul consumo influisce pertanto in modo determinante sul prezzo di vendita al metro cubo, che negli usi popolari è spesso ed erroneamente usato come valore di riferimento e paragone del costo di un servizio idrico.

Ad oggi, la struttura finanziaria dei servizi idrici o aziende dell'acqua potabile comunali dei nostri comuni presenta ovunque una ripartizione sbilanciata sulla vendita al consumo, con una copertura del fabbisogno tramite tasse base che varia tra il 10% e meno del 30%. In questa situazione, la perdita di un grosso consumatore potrebbe avere conseguenze finanziarie importanti.

5.2 Ripartizione finanziamento tra tasse fisse e tasse al consumo nel Regolamento SIBM

Nella definizione della struttura tariffaria del SIBM, con l'UPAAI si è discusso e inteso come le raccomandazioni SSIGA appaiono sbilanciate a favore delle tasse fisse. Vi è così un serio rischio di portare l'utenza a ignorare sani ed elementari comportamenti di risparmio idrico dato che anche un comportamento virtuoso non porterebbe a sensibili benefici economici per l'economia domestica o aziendale.

Si deve anche considerare che l'introduzione nella fatturazione di brusche differenze strutturali rispetto alla situazione odierna potrebbe anche avere conseguenze sgradite all'utenza, che si vedrebbe probabilmente rimesse in discussione le proprie sensibilità, abitudini e comportamenti, con possibili aggravii finanziari inaspettati in bolletta.

La tipologia di utenza del comprensorio SIBM inoltre, è in prevalenza composta da economie domestiche, con pochi consumatori grossi e variabili; questo fa sì che i volumi di fatturato annuale siano relativamente costanti.

In base a tutte le considerazioni espresse, e sempre all'ausilio di simulazioni finanziarie, si è individuata una copertura ideale tramite tasse fisse (tassa base TB) all'interno di un range tra il 40 ed il 50% del fabbisogno finanziario.

5.3 *Il principio di calcolo della tassa base (TB)*

Per calcolare la tassa base all'utenza sono in uso più principi di imposizione che si basano su parametri diversi: il diametro del tubo d'allacciamento, il diametro del contatore, il conteggio esatto dei rubinetti o apparecchi di consumo installati (Load Unit), la superficie abitabile e/o il numero di locali dell'edificio allacciato, il valore assicurativo dell'immobile, o altre modalità meno convenzionali e addirittura dei mix di più fattori. Sensibilità locali di natura diversa possono far propendere i comuni ad adottare nel loro regolamento questo o quell'altro metodo.

Tra tutte queste soluzioni, il modello cantonale emanato dall'UPAAI propone come base tariffale l'utilizzo del diametro nominale del contatore (DN) in millimetri. L'impiego di questo metodo però va opportunamente bilanciato per regolare le disparità tra utenti residenti in diverse tipologie di unità abitative. Usualmente, infatti, l'applicazione della pura portata nominale del contatore in m³/h, porta alla situazione che l'utente residente in un palazzo che condivide con molti altri inquilini un solo grosso contatore, contribuisce al finanziamento dell'acquedotto in misura molto minore rispetto ad un utente di casa mono o bifamiliare.

Questo sistema è stato di recente contestato ad un comune da parte dell'Ufficio federale di sorveglianza dei prezzi (Mister Prezzi), che gli ha imposto l'adozione di un sistema che tenga in debita considerazione una migliore equità contributiva, elaborato poi dal comune conteggiando come base di calcolo i locali abitabili di ogni appartamento. Per il SIBM si tratterebbe però di un sistema complesso e necessitante di informazioni da recuperare presso servizi a lui esterni.

Il grosso vantaggio nell'adozione del DN contatore come criterio per la TB risiede nella semplicità e nella chiarezza della base di imposizione, la cui determinazione sarà di pertinenza del Consorzio stesso che dunque lo conosce in maniera certa. Il nuovo SIBM dovrà disporre dei dati di base da subito, in maniera semplice e incontrovertibile e questo, per i DN dei contatori, è possibile in quanto tutti i comuni del consorzio hanno il registro completo (o quasi) con i dati tecnici dei contatori montati alle utenze.

In base a tutte le considerazioni riportate, si capisce come nella maggior parte dei comuni ticinesi e svizzeri, anche in quelli più grandi, vigono regolamenti che calcolano la tassa base tramite il DN del contatore.

Pertanto, anche il Regolamento SIBM prevede che la tassa base sia stabilita in funzione del diametro nominale DN del contatore, con forchette di costo per ogni misura. Tuttavia, per rispettare le esigenze di una migliore equità di contribuzione tra utenti (come recentemente imposto da Mister prezzi) si è introdotto un sistema nel quale l'attribuzione del valore non è stabilita sulla pura portata nominale in m³/h del contatore perché, come detto, ciò sfavorirebbe pesantemente l'utente di uno stabile familiare con contatore di piccolo diametro rispetto ad utenti di un palazzo che condividono in gran numero un solo grosso contatore.

Si riconosce invece il fatto che l'incremento del numero di utenze che può alimentare un contatore è ben superiore all'incremento della sua portata nominale: per esempio, un raddoppio della portata nominale del contatore serve un'utenza di quasi dieci volte tanto. Questo si verifica a causa del "fattore di contemporaneità", che sta alla base del dimensionamento del contatore eseguito dall'azienda e che è definito nelle direttive W3 della SSIGA.

Applicando questo metodo di dimensionamento e raffrontando una casa monofamiliare (un appartamento più vani padronali) con un edificio avente un numero cinque volte maggiore di apparecchi sanitari (5 appartamenti più vani padronali), la portata contemporanea determina per la

casa la necessità di un contatore DN 20mm con 4 m³/h di capacità, mentre per la palazzina di 5 appartamenti un contatore DN25 da 7 m³/h di portata nominale; dunque, un contatore con meno del doppio di portata sostiene un edificio con ben 5 volte più abitanti e rubinetti.

Considerato il fenomeno di contemporaneità, perciò, diviene commisurato e giustificato applicare il fattore tecnico ad incremento esponenziale per calcolare il reale numero di utenti serviti. Nella tabella seguente sono riportati i fattori di incremento dell'utenza sopportata dai contatori rispetto alla base DN20, calcolati con la formula della contemporaneità:

Diametro nominale	DN 20mm	DN25mm	DN30mm	DN40mm	DN50mm
Portata nominale Q ₃ m ³ /h	4	7	10	16	25
Fattore incremento utenze con la contemporaneità (base DN20)	1	4.9	13.4	50.1	180
Unità abitative indicative, (riservato computo esatto apparecchi di consumo)	Stabile fino a bi/trifamiliare	Da 4 fino a 10/15 appartamenti circa	Fino 20/30 appartamenti o casi speciali	Da 20 a 50 appartamenti o casi speciali	Circa oltre 40/50 appartamenti o casi speciali

Nello stabilire le forchette di prezzo è comunque stato considerato che i contatori, soprattutto nelle dimensioni maggiori, raramente sono sfruttati al massimo. Perciò, per non penalizzarli troppo ed arrivare ad un costo per utente più equo rispetto all'utente base con DN20, il fattore incrementale è stato calcolato solamente in parte (circa 60%); inoltre per il DN50mm, sempre per lo stesso motivo è stato posto un tetto "artificiale" rispetto al valore risultante dal calcolo.

Con queste premesse si sono ricercati i valori per la tassa base tramite delle simulazioni finanziarie atte a ottenere la quota di copertura del 40% del fabbisogno presunto del SIBM, il tutto con l'intento di ripartire in maniera equa il carico di contribuzione tra utenze e mantenendo le tariffe il più basse possibile.

Nella Tabella A all'art.74 del Regolamento sono riportati i valori delle forchette di minimo e massimo per la tassa base TB:

Diametro Nominale mm	DN 15 e 20	DN 25	DN 30 e 32	DN 40	DN 50
TB in CHF/anno					
Minimo	100.00	200.00	600.00	1'200.00	3'800.00
Massimo	220.00	800.00	2'000.00	6'000.00	9'500.00

Per DN oltre 50mm la tassa base sarà calcolata proporzionalmente, stipulando un contratto speciale.

5.4 Tassa sul consumo (TC)

Non si può imporre a priori al Consorzio nessun valore predeterminato, in quanto la creazione del tariffario definitivo sarà di competenza esclusiva della futura Delegazione, conseguentemente alle strategie d'investimento che deciderà il Consorzio ed il relativo piano finanziario. Tuttavia, sempre sulla base degli scenari economici elaborati in fase di allestimento, possiamo stimare che inizialmente la tassa sul consumo per la fornitura da parte del SIBM potrà aggirarsi tra 1.00 e 1.30 CHF/m³ (esclusa la compensazione).

Al riguardo, la Delegazione per gli statuti ha valutato anche una tassa sul consumo differenziata, con maggiorazioni del costo al metro cubo oltre delle soglie limite e questo allo scopo di dissuadere gli sprechi e incentivare un consumo parsimonioso della risorsa acqua potabile, sempre più preziosa. Anche qui però, recenti proposte di modifica in tal senso inserite nella revisione del

Regolamento di un comune ticinese sono state bocciate da parte dell'Ufficio federale di sorveglianza dei prezzi (Mister Prezzi), che ha parificato l'acqua potabile ad una qualsiasi merce di consumo! Dunque, malgrado la bontà del fine, in questa situazione di incertezza si è preferito proporre una classica tassa sul consumo fissa e indipendente dal quantitativo fatturato.

All'art. 74. (Tabella 74.B) del Regolamento sono fissate le forchette per la tassa sul consumo TC all'utenza:

- per acqua potabile: minimo 0.80 CHF/m³ - massimo 2.00 CHF/m³.
- per acqua industriale: minimo 0.60 CHF/m³ - massimo 2.00 CHF/m³.

5.5 Tasse forfettarie per prelievi temporanei o non a contatore (TF)

Le tasse forfettarie si applicano a tutti quegli impianti che non hanno carattere fisso o che, per un motivo o l'altro, non sono ancora (o non possono essere) conteggiate.

All'art 74. (Tabella 74.C) del regolamento sono quindi indicate le voci per le forchette dedicate a tipologie di usi e consumi con carattere temporaneo, come cantieri, uso idranti, forniture per manifestazioni oppure qualsiasi erogazione da impianti non dotati di contatore come fontane pubbliche o zampilli.

5.6 Tasse di noleggio contatori

La tassa, se riscossa, è da considerare causale e dunque deve giustificarsi con la pura copertura dei costi d'acquisto e manutenzione di un contatore e degli apparecchi necessari alla telelettura che ad oggi sono in via di standardizzazione e che, a seconda della tecnologia scelta, possono avere costi molto variabili. Tutto questo va ammortizzato sulla durata di vita media delle strumentazioni che è stimata tra i 12 ed i 15 anni secondo la tecnologia adottata.

Analizzando le cifre in gioco, tuttavia, si è stimato che i proventi di una simile tassa rappresenterebbero solo tra il 2% ed il 4 % del fabbisogno economico. A differenza degli scorsi decenni, quando non in tutti i comuni veniva installato il contatore, esso oggi è un organo tecnico indispensabile e obbligatorio per legge. È dunque legittimo comprendere la copertura costi del parco contatori nella tassa base, come per tutti gli investimenti delle infrastrutture necessarie al servizio.

Il *Regolamento del SIBM*, pertanto, non contempla la voce "tassa di nolo contatore" separata, semplificando così anche le modalità di fatturazione.

5.7 Tasse aggiuntive per impianti speciali

Le tasse aggiuntive per impianti speciali indicate all'art.74 (Tabella 74.D) si applicano causalmente di fronte alle seguenti situazioni:

- con importi una tantum alla messa in esercizio di impianti che causano grossi consumi puntuali e sporadici oppure che necessitano garanzie di una disponibilità continua, anche di grandi volumi a grandi portate, ma senza consumi regolari e che dunque non generano introiti commisurati all'impegno dell'acquedotto. Rientrano in questa tipologia gli impianti di spegnimento o di raffreddamento d'emergenza, di riempimento vasche antincendio o di serbatoi di scorta per qualsiasi scopo. La tassa è intesa come una contribuzione per le esigenze straordinarie e particolari generate sulle infrastrutture dell'acquedotto.
- con una tassa annuale ricorrente in presenza di impianti che causano un carico gestionale da parte del Consorzio; in particolare in questa tipologia rientrano le piscine, per le quali vanno gestite le richieste, coordinando i riempimenti nel tempo e controllando gli effetti sui consumi di punta e i volumi dei serbatoi.

5.8 Tasse di allacciamento

Le tasse di allacciamento indicate all'art.68 (Tabella 68.1) sono state ponderate in funzione del diametro della condotta di allacciamento allo stabile.

Si tratta di una tassa causale una tantum, da versare al momento della costruzione dell'allacciamento, che rappresenta una contribuzione per lo sfruttamento delle strutture già esistenti dell'acquedotto.

5.9 Approvazione della struttura e dei costi del servizio da parte di enti e organi di controllo

La struttura tariffale proposta è stata sottoposta e discussa con l'UPAAI, la SEL ed il Centro di competenza e vigilanza sulle commesse pubbliche CCCPubb, che l'hanno avallata.

Tutta la documentazione è stata inviata e sottoposta anche all'Ufficio della sorveglianza dei prezzi SPPr (Mister-Prezzi) per il parere, che ancora non è pervenuto, anche se normalmente l'Spr si esprime su documenti e atti già approvati dagli esecutivi.

L'UPAAI stesso è attualmente in contatto con SPPr in quanto anche il Modello di Regolamento cantonale è al vaglio di quest'ultimo. Da queste discussioni UPAAI informa che il progetto del SIBM può andare avanti senza problemi in quanto non sarebbe tanto sul principio che Mister prezzi formulerà un parere, ma sui costi effettivi che saranno stabiliti in seguito dalla Delegazione. Per ora, nel Regolamento sono indicate solo le forchette disponibili e l'Spr farà verosimilmente delle raccomandazioni o porrà dei vincoli verso il Consorzio per quando questo redigerà il tariffario definitivo.

6. Informazioni sul progetto

In data 15 settembre 2021 è stata organizzata in collaborazione con AGE SA una seduta informativa per i Consiglieri comunali ed i responsabili delle amministrazioni coinvolte, che si è tenuta al Cinema Teatro di Chiasso e che ha registrato una ampia partecipazione. Secondo il parere dei Municipi, il progetto ha raccolto ottimi consensi e condivisioni.

Il documento illustrativo del progetto, in allegato, è stato preparato nel giugno 2021 proprio per dare le informazioni necessarie, senza però elencare troppi e complessi dati tecnici o finanziari che rimangono comunque disponibili a chiunque voglia approfondire questi aspetti richiedendoli alle cancellerie comunali o alla AGE SA.

7. Invito a risolvere a favore della costituzione del Consorzio e dello Statuto

Il Municipio ha seguito passo dopo passo i lavori del progetto di unione degli acquedotti, condividendone gli indirizzi di principio, le scelte effettuate e le soluzioni valutate e adottate per ogni singola tematica e ne raccomanda la presa di conoscenza approfondita tramite il documento illustrativo allegato.

Sussequentemente ha poi costituito e seguito i lavori della Delegazione ad-hoc che ha preparato il *progetto di Statuto del Consorzio SIBM* e dei suoi allegati, dei quali condivide forma e contenuti. Il progetto globale riscuote grande attenzione e favore anche da parte degli enti cantonali interessati, tra i quali la Sezione Enti Locali, l'Ufficio protezione acque e approvvigionamento idrico UPAAI della SPAAS e il Laboratorio cantonale. Inoltre, come indicato, anche il Centro di competenza in materia di commesse pubbliche dei Servizi Generali del Dipartimento del Territorio (CCCPubb) ha visionato e dato il nulla osta preliminare ai documenti costitutivi.

È anche già stato confermato da UPAAI che gli investimenti per alcune delle opere consortili future hanno valenza sovracomunale e, dunque, potranno rientrare al beneficio di aiuti o sussidi da parte del cantone nella misura prevista dalla legislazione.

Anche l'Acquedotto Regionale del Mendrisiotto ARM vede favorevolmente la costituzione di un polo idrico nel basso distretto (SIBM costituirà oltre il 40% dell'utenza totale del bacino ARM) che faciliterà e semplificherà le relazioni dirette e l'esecuzione di aspetti tecnici, organizzativi ed amministrativi nelle forniture e negli interscambi di acqua.

Il presente messaggio è sottoposto per preavviso alla Commissione della gestione e alla Commissione delle petizioni.

In base all'art. 9 dello Statuto, il Municipio propone al Lodevole Consiglio comunale l'elezione di Fabio Solcà quale rappresentante in Consiglio consortile e di Matteo Mombelli quale supplente.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto il Municipio vi invita a voler

r i s o l v e r e

1. È approvata l'adesione alla costituzione del Consorzio per l'approvvigionamento idrico tra i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo denominato "Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto – SIBM" al quale viene demandata la completa competenza dei compiti inerenti all'approvvigionamento idrico comunale secondo LApprI.
2. È accettato lo Statuto del Consorzio Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto-SIBM con i suoi Allegati 1, 2 e 3.
3. Si autorizza la cessione della proprietà degli impianti e delle reti necessari al servizio di distribuzione idrica comunale, come riportati nell'elenco all'Allegato 1 dello Statuto del Consorzio SIBM. Si incarica e autorizza il Municipio ad intraprendere tutti i passi legali, notarili, amministrativi e finanziari necessari al trapasso di tutti i beni passivi ed attivi, amministrativi e patrimoniali determinati nello Statuto del Consorzio SIBM.
4. È approvato lo scioglimento dell'attuale Servizio Approvvigionamento Idrico comunale, e conseguentemente l'abrogazione dei Regolamenti e ordinanze comunali pertinenti alla distribuzione dell'acqua potabile.
5. È accettata l'elezione come rappresentante nel Consiglio consortile di Fabio Solcà.
6. È accettata l'elezione come supplente nel Consiglio consortile di Matteo Mombelli.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

- Statuto del Consorzio SIBM
- Allegato 1A allo statuto SIBM - lista valore impianti ceduti
- Allegato 1B allo statuto SIBM - lista valore reti
- Allegato 2 allo statuto SIBM - Assetto futuro da Variante 1A studio Lienhard
- Allegato 3 – regolamento SIBM per distribuzione dell'acqua potabile all'utenza
- Presentazione progetto di unione degli acquedotti giugno 2021



STATUTO

DEL CONSORZIO SERVIZIO IDRICO DEL BASSO MENDRISIOTTO (SIBM)

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

¹ Con la denominazione di ***Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto (SIBM)*** è costituito volontariamente tra i Comuni di:

Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC), della Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LApprl) e della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

² In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna l'elenco dei Comuni membri.

Art. 2 Scopo del consorzio

¹ Il Consorzio ha lo scopo di adempiere all'obbligo d'approvvigionamento idrico nei comuni del comprensorio ai sensi della LApprl del 22 giugno 1994, segnatamente all'art. 3 cpv 2 LApprl.

² I Comuni riconoscono al Consorzio la privativa per l'approvvigionamento idrico dei comuni consorziati.

³ Il Consorzio riceve dai Comuni la proprietà di tutti gli impianti e reti degli acquedotti esistenti necessari all'approvvigionamento idrico del comprensorio ed esercitate dai precedenti Servizi Idrici (o Aziende Acqua Potabile) comunali. L'elenco delle proprietà trapassate dai Comuni al Consorzio figurano nell'Allegato 1A-“Elenco Impianti” e nell'Allegato 1B-“Lista valore reti”. Fanno parte della cessione anche le installazioni di



ConSORZI compartecipati da alcuni dei Comuni costituenti, che saranno di conseguenza sciolti.

⁴ Il Consorzio provvede a pianificare, progettare, costruire, mantenere, adattare, rinnovare tutte le opere di reti e installazioni, sia esistenti che future, provvedendo così al loro corretto esercizio, mantenimento in efficienza e al loro sviluppo necessario alle esigenze della distribuzione idrica, il tutto secondo le regole dell'arte e lo stato della tecnica, sia nel comprensorio che al di fuori di esso.

⁵ Il Consorzio opera anche all'esterno del comprensorio per garantire l'efficienza e la sicurezza d'esercizio delle strutture di approvvigionamento e trasporto idrico di sua proprietà, così come per garantire la gestione dei terreni, le zone di protezione e manufatti appartenenti all'acquedotto consortile che non sono di proprietà di uno dei comuni costituenti come regolato all'art. 5 del presente Statuto.

⁶ Il Consorzio persegue l'obiettivo di creare nel comprensorio un sistema di distribuzione idrico omogeneo, efficiente e razionale, in particolare secondo la *Variante 1A del PGA congiunto* (Allegato 2). Allo scopo progetta, pianifica e realizza le opere necessarie.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Chiasso.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. Per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio fanno stato gli artt. 43 e segg. LCCom e l'art. 36 del presente Statuto.

Art. 5 Competenze comunali delegate

¹ Il Consorzio rileva dai comuni i compiti e gli aspetti indicati di seguito e ne diviene esecutore competente e responsabile:

- a. Le responsabilità civili e penali in materia di approvvigionamento idrico della popolazione, secondo la Legge sull'Approvvigionamento Idrico (LAppri), la Legge e l'Ordinanza sulle Derrate Alimentari (LDerr, ODerr), l'Ordinanza sull'acqua Potabile e l'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) e altre norme giuridiche in relazione al compito.
- b. L'esecuzione dei compiti atti agli scopi descritti all'Art. 2 del presente Statuto.
- c. Subentra alle precedenti Aziende comunali o Servizi di Approvvigionamento Idrico comunali:
 - i. nei rapporti e relazioni con le Utenze, Autorità, Enti e Servizi pubblici e privati di ogni genere in tutti gli affari aventi relazioni ed interessi con l'approvvigionamento idrico del comprensorio;



- ii. nei diritti ed oneri, sia esistenti che futuri, in atti, servitù, convenzioni e accordi di ogni genere aventi attinenza con l'approvvigionamento idrico e le opere o installazioni ad esso connesse.
- iii. nei contratti e relazioni per prestazioni di servizio con ditte o società qualsiasi;
- iv. come parte nelle necessarie e adeguate coperture assicurative di beni mobili ed immobili e dei rischi connessi al servizio.

² I singoli Comuni restano proprietari dei terreni e sedimi ospitanti le installazioni di loro precedente proprietà e cedute al Consorzio e si assumono le rispettive responsabilità in caso di danni alle strutture del Consorzio causate da incuria o mala gestione dei fondi. Al riguardo essi rimangono pertanto competenti per :

- a. la manutenzione, lo sfalcio, la pulizia e la cura dei terreni e relative opere di protezione e/o recinzioni nei fondi ospitanti le installazioni del Consorzio che si trovano all'interno del proprio territorio giurisdizionale;
- b. la manutenzione, la cura, la gestione e lo sfruttamento dei demani forestali nelle zone di Protezione delle captazioni così come degli eventuali stabili ivi presenti che non ospitano o non sono di necessità alle installazioni dell'acquedotto;
- c. in tutti i sedimi delle captazioni, nelle loro attività i comuni si impegnano a rispettare e osservare scrupolosamente le norme di protezione per le zone S ed i settori di protezione $A_{u/o}$ indicate nella Guida BUWAL/UFAM per la protezione delle acque sotterranee delle captazioni ad uso potabile.

³ Vertenze giuridiche o liti di qualsiasi genere, pregresse o future, afferenti al precedente servizio di approvvigionamento idrico comunale, rimangono di competenza e responsabilità del singolo comune e non saranno trasferite al consorzio SIBM. Eventuali benefici o gravami conseguenti alle risoluzioni delle vertenze, cresciute in giudicato, saranno comunque trasferite all'utenza del comune originario se riconducibili al principio di causalità, similmente alla compensazione.

Art. 6 Costi di costituzione

Il Consorzio assume i costi delle operazioni e degli atti per il trapasso delle proprietà e la costituzione dell'ente.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 7 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

A- il Consiglio consortile,

B- la Delegazione consortile.



A- Consiglio consortile

Art. 8 Composizione

¹ Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per ogni Comune.

² La presenza alle sedute del Consiglio è obbligatoria. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Art. 9 Elezione

¹ Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi, entro 3 mesi dalle elezioni comunali.

² Essi stanno in carica per il medesimo periodo legislativo delle elezioni comunali.

³ È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino residente nel comprensorio consortile e avente diritto di voto.

⁴ La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile, di impiegato del Consorzio o di quadro dirigente di Aziende o Società che espletano incarichi o mandati di valore superiore a CHF 10'000.00 (diecimila) annui per conto del Consorzio oppure tra loro aventi gradi di parentela secondo l'Art 83. LOC.

Art. 10 Competenze

¹ Il Consiglio consortile, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.

² In particolare ha le seguenti competenze:

- a. esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b. esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c. autorizza le spese di investimento;
- d. provvede alle nomine di sua competenza:
 - i. della Delegazione consortile nella seduta costitutiva,
 - ii. del proprio Presidente nella prima seduta annuale;
- e. decide le opere consortili sulla base di progetti definitivi e di preventivi presentati dalla Delegazione e accorda i crediti necessari;
- f. autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili; i comuni detengono il diritto di prelazione sui beni consortili fintantoché questo agire non comprometta gli scopi ed i fini del Consorzio nella transazione;



- g. adotta, modifica, sospende e abroga i Regolamenti consortili, in particolare il *Regolamento consortile per la distribuzione di acqua potabile*;
 - h. adotta, modifica, sospende e abroga specifiche convenzioni con terzi, in particolare il Mandato di gestione con AGE SA;
 - i. autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere;
 - j. approva eventuali adesioni di nuovi Comuni;
 - k. esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla legge ad altro organo;
 - l. decide sulle proposte di concessione o mandati di gestione presentate dalla delegazione consortile;
 - m. Inoltre il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale decadono i crediti alle lettere c) ed e) se questi non vengono utilizzati.
- ³ Sono riservate le deleghe alla Delegazione consortile ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LCCom, espressamente previste all'art. 12 del presente Statuto.

Art. 11 Seduta costitutiva

¹ La prima seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede.

² Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 12 Competenze delegate alla Delegazione consortile e facoltà di delega a favore dell'amministrazione consortile

¹ La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile fino un importo complessivo annuale di CHF 100'000.--.

² Alla Delegazione consortile sono inoltre delegate competenze decisionali in materia di:

- a. spese d'investimento di cui all'Art. 10 lett. c) ed e) fino a CHF 200'000.-- per oggetto e fino a concorrenza dell'importo massimo annuo di CHF 500'000.--
- b. acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, alienazione o cambiamento di destinazione fino ad un importo di transazione o di valore del bene fino ad un valore di CHF 100'000.-- per caso;
- c. intraprendere, rispettivamente stare in lite, transigere o compromettere, fino ad un valore di causa massimo stimato in CHF 100'000.--.

³ La Delegazione può a sua volta demandare all'amministrazione consortile, o in sua vece ad un Gestore demandato e definito come al Capo V del presente Statuto, competenze e autonomie su decisioni tecniche e amministrative così come su spese di gestione corrente, stabilendo nel Mandato di prestazione gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.



Art. 13 Funzionamento

¹ Il Consiglio consortile funziona e delibera per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 LOC.

² Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che assieme dispongono della maggioranza assoluta dei voti, fatta eccezione per i seguenti casi:

- a. gli oggetti di cui alle lett. a, c, d e e dell'art. 10 del presente Statuto e l'ammissione di un nuovo Comune nel Consorzio devono essere accolti dalla maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile;
- b. in caso di parità, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta;
- c. i membri del Consiglio consortile esclusi dal voto in forza dell'art. 32 LOC non sono computati nel numero dei presenti.

Art. 14 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 15 Diritto di voto e interessenza dei Comuni

¹ Nel Consiglio consortile le quote di voto sono attribuite ai singoli comuni proporzionalmente al proprio numero di abitanti equivalenti AE, secondo la definizione dell'Ufficio Approvvigionamento Idrico del Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, dove 1 residente = 1 AE, 1 posto turismo = 2/3 AE, 1 posto lavoro = 1/3 AE. Le frazioni sono arrotondate al numero intero per eccesso o per difetto, dapprima in decimali rispetto allo 0,5; in caso di somma differente da 100, si arrotonderà ai centesimi, millesimi, ecc.

² Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni.

³ In ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

Art. 16 Coinvolgimento dei Comuni

¹ Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.



² Gli altri oggetti di competenza del Consiglio consortile, vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

³ Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 17 Istruzione e revoca dei rappresentanti

¹ I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

² I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 18 Sedute ordinarie e straordinarie

¹ Il Consiglio consortile si riunisce:

a. in seduta ordinaria:

- entro l'ultima settimana di maggio per deliberare sui conti consuntivi;
- entro la prima settimana di dicembre per deliberare sui conti preventivi.

b. in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da uno dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

² Presidente e Delegazione fissano la data della seduta e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

³ Una convocazione d'urgenza deve pervenire personalmente ai Consiglieri e ai Municipi al più tardi entro 24 ore dalla riunione.

B- Delegazione consortile

Art. 19 Composizione

La Delegazione consortile si compone di un membro ed un supplente per ogni comune, proposti di regola tra i municipali.

Art. 20 Nomina della Delegazione

¹ La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella sua seduta costitutiva.



² La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile, di impiegato del Consorzio o di quadro dirigente di Aziende o Società che espletano incarichi o mandati per conto del Consorzio oppure tra loro aventi gradi di parentela secondo l'Art 83. LOC.

³ La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero dei posti vacanti. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero dei posti vacanti, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti del Consiglio consortile.

⁴ I membri della Delegazione consortile stanno in carica una legislatura e sono eleggibili per un massimo di 4 volte. I membri nominati nel corso della legislatura restano in carica fino alla fine della stessa.

Art. 21 Presidente e Vicepresidente

¹ Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno, a scrutinio segreto, nella prima seduta susseguente alla nomina.

² In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 22 Competenze

¹ La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio e ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

² La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a. allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b. propone al Consiglio Consortile la costruzione di nuove opere, ne richiede i relativi crediti e ne cura la messa in opera e l'esecuzione;
- c. provvede all'incasso delle bollette per le tasse fisse e sul consumo dell'utenza e altre eventuali entrate come da struttura tariffaria del Regolamento di fornitura del SIBM, di eventuali contributi da enti pubblici o privati, sussidi o finanziamenti diversi da qualsiasi fonte.
Nella fatturazione applica le variazioni tra utenze dei differenti comuni necessarie alla redistribuzione della compensazione nei modi, tempi e modalità fissate nel Regolamento del Consorzio SIBM per la distribuzione dell'acqua potabile.
- d. provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- e. su tutte le attività consortili, cura l'esecuzione e sorveglia il rispetto dei Regolamenti consortili, delle convenzioni e dei mandati,
- f. elabora e propone al Consiglio consortile le concessioni o mandati per prestazioni di gestione;
- g. sottoscrive i contratti con fornitori e gli abbonamenti con prestatori di servizi vari;



- h. designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 25;
- i. nomina a sua discrezione, nel suo seno o al di fuori, le Commissioni speciali che si rendessero necessarie per lo studio di oggetti di particolare importanza;
- j. decide l'attribuzione di mandati ad incarico diretto e delibera sulle offerte presentate in seguito a bandi di concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e/o secondo i bandi di concorso internazionali (CIAP).

³ Essa esplica le competenze delegate secondo l'art.12 dello statuto.

Art. 23 Funzionamento

¹ La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti e nei tempi utili per le scadenze d'inoltro dei messaggi ai Consiglieri ed ai Municipi. Inoltre il Presidente convoca la Delegazione quando lo ritiene necessario o quando ne è tenuto su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

² La convocazione della Delegazione consortile ha luogo mediante avviso personale ai Delegati almeno 10 (dieci) giorni prima delle riunioni.

³ Il Presidente dirige le sedute. Le sedute possono anche tenersi nella forma "a distanza" con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, ad eccezione della prima seduta con l'elezione della presidenza.

⁴ Per deliberare validamente, alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

⁵ Ogni membro della Delegazione conta per un voto. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità la trattanda viene riproposta in votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

⁶ La Delegazione consortile per il resto funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116 LOC.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 24 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.



Art. 25 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

¹ L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

² Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste dall'art. 24 del presente Statuto.

Art. 26 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 27 Conti consuntivi

¹ La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

² L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

² I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

⁴ La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 28 Piano Finanziario

¹ Il Consorzio elabora il piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.

² Il piano finanziario va presentato per informazione e discussione al Consiglio consortile.

³ La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV – FINANZIAMENTO

Art. 29 Finanziamento

¹ Il finanziamento del Servizio di approvvigionamento idrico deve rispettare il principio di causalità.



² Il Consorzio provvede pertanto autonomamente al proprio finanziamento mediante:

- a. riscossione all'utenza di tasse fisse e tasse sul consumo, fissate nel Regolamento del Consorzio SIBM per la distribuzione dell'acqua potabile,
- b. entrate per noli di contatori e apparecchiature varie dove previste dal Regolamento del Consorzio SIBM per la distribuzione dell'acqua potabile;
- c. vendita di acqua a enti o utenze particolari;
- d. affitti di beni mobili ed immobili a terzi o altre prestazioni;
- e. prestazioni di servizio, vendite o cessioni di beni mobili o immobili;
- f. sottoscrizione di linee di credito o prestiti di costruzione presso Istituti o Enti, pubblici o privati;
- g. eventuali sussidi, prestiti o finanziamenti di enti pubblici e privati;
- h. lasciti, donazioni o beneficenze provenienti da enti e persone fisiche o giuridiche.

³ La Delegazione consortile stabilisce anno per anno e in base al fabbisogno finanziario, gli importi delle tasse fisse e sul consumo entro le soglie fissate nel Regolamento per la distribuzione di acqua potabile all'utenza allegato al presente Statuto, e pubblica il Tariffario per l'utenza del Consorzio SIBM.

Art. 30 Quote di riparto per la garanzia finanziaria da parte dei Comuni

¹ I Comuni consorziati non sono tenuti a finanziare direttamente il Consorzio. Essi però ne rispondono e ne sono garanti.

² In casi di necessità, come per esempio nello scioglimento o liquidazione, i Comuni partecipano alle coperture dei passivi così come al beneficio degli attivi secondo la chiave di riparto indicata all'art 15 del presente Statuto e aggiornata al momento dell'evento.

Art. 31 Anticipi e coperture provvisorie

¹ Qualora il Consorzio, per motivi qualsiasi, dovesse intraprendere per necessità o obbligo opere urgenti e non procrastinabili e non riuscisse a reperire finanziamenti presso istituti pubblici o privati in tempo utile, i Comuni sono tenuti all'anticipo finanziario necessario al fabbisogno.

² I Comuni partecipano di norma solidalmente, assumendosi la propria quota del fabbisogno urgente secondo la chiave di riparto come all'art.15 del presente Statuto. Con accordi tra i Comuni, la quota di partecipazione pro capite potrà essere variata.

³ Il Consorzio restituisce l'anticipo, non appena entra in disponibilità dei finanziamenti esterni.

⁴ Il Consorzio riconosce ai Comuni creditori, qualora lo richiedessero, gli interessi pro tempore alle medesime condizioni del prestito che sarà concesso dall'Istituto creditore per l'opera in questione.



Art. 32 Beni consortili

Ai beni consortili sono applicabili i disposti della Legge organica comunale. La proprietà delle costruzioni, delle reti e delle installazioni resta formalmente al Consorzio essendone il finanziatore diretto.

CAPO V - NORME VARIE PER LA GESTIONE

Art. 33 Gestione tecnica, amministrativa e contabile

¹ Il Consorzio agisce e opera secondo il “*Regolamento del Consorzio SIBM per la distribuzione dell’acqua potabile*”.

² La gestione completa a livello tecnico, amministrativo e contabile è demandata all’ Azienda AGE SA-Sezione Acqua Potabile, attuale gestore di tutti gli acquedotti del comprensorio del Consorzio. Restano riservate le competenze inalienabili del Consiglio consortile e della Delegazione consortile.

³ Al Gestore AGE SA è demandata, tramite apposito Mandato di gestione, l’esecuzione diretta di tutti i compiti inerenti al Servizio di approvvigionamento idrico ai sensi della LApprl.

⁴ Per compiti e prestazioni che non sono eseguibili con le capacità e competenze interne del Gestore AGE SA, il Consorzio agisce secondo i disposti della legislazione sulle commesse pubbliche.

⁵ La Delegazione elabora la proposta di Mandato di gestione con AGE SA e la sottopone al Consiglio consortile per accettazione. La stessa entra in vigore dopo ratifica del Consiglio di Stato (LApprl).

⁶ Il Mandato di gestione definisce, come indicato nella LOC Art.193b :

- le prestazioni e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli e la sorveglianza,
- i diritti e obblighi reciproci.
- i termini di revisione e modifica.

⁷ All’interno dell’organico del Gestore, il Mandato individua le figure necessarie alla conduzione tecnica e amministrativa, ricoprenti le competenze e le funzioni attribuite nella LCCom al Segretario consortile e la figura della Persona Responsabile della qualità dell’acqua ai sensi delle LDerr, ODerr e OPPD.

Art. 34 Diritto di firma

¹ Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente della Delegazione consortile con il facente funzione di Segretario secondo l’Art. 33 cpv. 7 del presente Statuto, vincolano il Consorzio di fronte a terzi. La Delegazione sottopone per ratifica al Consiglio consortile l’apposito Regolamento sulle competenze per le firme.



² Tramite il Mandato di gestione, la Delegazione può delegare competenze di firma al Gestore, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità di legge inalienabili secondo LOC, LCCom e altri disposti legislativi superiori.

Art. 35 Adozione dei Regolamenti

¹ Il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile all'utenza è un allegato del presente Statuto e viene parallelamente votato dai Consigli comunali con successiva ratifica della Sezione Enti Locali. Susseguentemente è pubblicato assieme allo Statuto in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 30 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esso contenute.

A consorzio costituito, tutte le competenze sul Regolamento di distribuzione all'utenza saranno di spettanza del Consiglio consortile.

² Altri regolamenti interni e mandati sono di competenza del Consiglio consortile.

³ Quale diritto suppletorio sono applicabili per analogia gli artt. 186 e segg. LOC inerenti ai regolamenti e ordinanze.

Art. 36 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

¹ Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

² I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni.

³ Decretato lo scioglimento, la liquidazione di attivi e passivi del Consorzio avviene secondo le quote stabilite all'art.15 del presente Statuto. e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato. Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.

⁴ In caso di costituzione di un nuovo Consorzio che subentra nell'attività del precedente, il Consiglio di Stato emana tutte le disposizioni concrete necessarie.

⁵ Il decreto di scioglimento di un Consorzio, come pure quello per la sua istituzione, deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.

Art. 37 Modifica dello Statuto

¹ Lo Statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a. di un Comune membro;
- b. della Delegazione consortile;
- c. dell'Autorità cantonale di vigilanza.

² La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura dell'art. 7 LCCom.



³ Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l'art. 4 LCCom.

⁴ Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l'inizio di un periodo di elezione.

Art. 38 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, fanno stato la Legge sul Consorziamento dei Comuni e la Legge Organica Comunale.

Art. 39 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Allegati : *1A-Elenco impianti,*

1B-Lista valore reti

2 - Variante 1A del PGA congiunto per Balerna-Chiasso-Morbio Inferiore-Vacallo

3 -Regolamento del Consorzio SIBM per la distribuzione dell'acqua potabile all'utenza



Per il Comune di Balerna:

Data

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Per il Comune di Chiasso:

Data

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Per il Comune di Morbio Inferiore:

Data

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Per il Comune di Vacallo:

Data

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Per la Sezione Enti Locali:

Data

Il Caposezione

L'Ispettore

ELENCO IMPIANTI IN CESSIONE AL CONSORZIO SIBM

Lista Installazioni e dati di valutazione valore a nuovo e residuo - da rapporto finanziario Lienhard del 25.01.2021

Denominazione Impianto	Sigla identificazione Impianto	Comune proprietario	Zona di rete	Anno costruzione	Durata di vita in anni	Età al 2020	Durata di vita residua in anni	Costo di ricostruzione a nuovo - WBW in CHF	Valore residuo al 2020 - RW_WBW in CHF
Serbatoio Nebione	Reservoir / STPW Nebbione	Balerna	Balerna - Zona bassa	1960	99	60	39	2'400'000	1'044'000
Serbatoio Croce	Reservoir / STPW Croce	Balerna	Balerna - Zona alta	1992	66	28	38	1'120'000	645'000
Pozzo di captazione Prà Tiro-Quota 1/3	GWPW Prà Tiro	Balerna	Balerna - Zona bassa	1965	50	55	-5	1'300'000	0
Stazione pompe Balerna in Stazione Pra Tiro	STPW Prà Tiro	Balerna	Balerna - Zona bassa	1965	50	55	-5	300'000	0
Sistema di telecomando - periferiche locali	Fernsteuerung - lokale Geräte	Balerna	Balerna - Zona bassa	2016	15	4	11	70'000	51'000
		Balerna Totale						5'190'000	1'740'000
Serbatoio San Giorgio 1 - AP Chiasso	Reservoir San Giorgio 1	Chiasso	Chiasso - Città	1904	66	116	-50	775'000	0
Serbatoio San Giorgio 2 - AP Chiasso	Reservoir San Giorgio 2	Chiasso	Chiasso - Città	1926	66	94	-28	1'285'000	0
Stazione Filtri San Giorgio 1 - Edificio	Filterstation San Giorgio 1 - Gebäude	Chiasso	Chiasso - Città	1943	50	77	-27	200'000	0
Stazione Filtri San Giorgio 1 - linea filtri PV	Filterstation San Giorgio 1 - 3 Filter	Chiasso	Chiasso - Città	1976	50	44	6	250'000	30'000
Stazione Filtri San Giorgio 1 - filtri PN+Turbina	Filterstation San Giorgio 1 - 3 Filt+Turb.	Chiasso	Chiasso - Città	2008	50	12	38	600'000	456'000
Stazione Filtri San Giorgio 2 - Edificio e imp.	Filterstation San Giorgio 2	Chiasso	Chiasso - Città	2008	50	12	38	1'500'000	1'140'000
Serbatoio e Stazione pompe Penz	Reservoir / STPW Penz	Chiasso	Chiasso - Città	1974	66	46	20	2'600'000	788'000
Serbatoio Pignolo 1	Reservoir Pignolo 1	Chiasso	Chiasso - Pedrinate	1972	66	48	18	810'000	221'000
Serbatoio Pignolo 2	Reservoir Pignolo 2	Chiasso	Chiasso - Pedrinate	1998	66	22	44	1'250'000	831'000
Serbatoio Ronco	Reservoir Ronco	Chiasso	Chiasso - Seseaglio	1972	66	48	18	690'000	186'000

ALLEGATO 1A ALLO STATUTO SIBM – Elenco Impianti

Serbatoio Ronco	Reservoir Vigna Ronco	Chiasso	Chiasso - Città	1974	66	46	20	530'000	161'000
Galleria e cunicolo Rovagina	Stollen Quelle Rovagina	Chiasso	Chiasso - Città	1903	50	117	-67	1'000'000	0
Stazione pompe Rovagina	STPW Quelle Rovagina	Chiasso	Chiasso - Città	1976	50	44	6	40'000	5'000
Pozzo di captazione Prà Tiro-Quota 2/3	GWPW Prà Tiro	Chiasso	Chiasso - Città	1965	50	55	-5	2'700'000	0
Stazione pompe Chiasso Stazione Pra Tiro	STPW Prà Tiro	Chiasso	Chiasso - Città	1965	50	55	-5	500'000	0
Pozzo di captazione Seseglio	GWPW Seseglio	Chiasso	Chiasso - Seseglio	1970*	50	50	0	750'000	0
Stazione Balbio / consegna Morbio Inferiore	Abgabebauwerk Balbio	Chiasso	Chiasso - Città	1950*	50	70	-20	125'000	0
Riduttore Bellavista	DRV Bellavista	Chiasso	Chiasso - Pedrinate	2012	50	8	42	100'000	84'000
Riduttore Seseglio	DRV Seseglio	Chiasso	Chiasso - Seseglio	2015	50	5	45	150'000	135'000
Sistema di telecomando - impianto centrale	Fernsteuerung - Zentrale	Chiasso	Chiasso - Città	2010	15	10	5	60'000	20'000
Sistema di telecomando - periferiche locali	Fernsteuerung - lokale Geräte	Chiasso	Chiasso - Città	2010	15	10	5	250'000	83'000
		Chiasso Totale						16'165'000	4'140'000
Serbatio San Giorgio - AP Morbio Inf.	Reservoir / STPW San Giorgio	Morbio Inferiore	Morbio Inferiore - San Giorgio	1980*	66	40	26	1'630'000	642'000
Serbatoio Cognane	Reservoir Cognane	Morbio Inferiore	Morbio Inferiore - Cognane	1970*	66	50	16	1'400'000	336'000
Sazione riduttore + autoclave Ronchi/Pianelle	DRV / DEA Ronchi	Morbio Inferiore	Morbio Inferiore - Ronchi	1905*	50	115	-65	350'000	0
Stazione pompa Polenta	STPW Polenta	Morbio Inferiore	Morbio Inferiore - Cognane	1980*	50	40	10	810'000	162'000
Sistema di telecomando -centrale+periferiche	Fernsteuerung - Zentr.&Geräte	Morbio Inferiore	Morbio Inferiore - Cognane	2018	15	2	13	150'000	130'000
		Morbio Inf. Totale						4'340'000	1'270'000
Serbatoio e Stazione pompe Scuole	Reservoir / STPW Scuole	Vacallo	Vacallo - Vacallo bassa	1955	66	65	1	1'220'000	18'000
Sebatoio Pezzola	Reservoir Pezzola	Vacallo	Vacallo - Vacallo media	1950*	66	70	-4	990'000	0
Stazione pompe Pezzola	STPW Pezzola	Vacallo	Vacallo - Vacallo media	1979*	50	41	9	100'000	18'000
Serbatio Lüina	Reservoir Luina	Vacallo	Vacallo - Vacallo alta	1979	66	41	25	810'000	304'000

ALLEGATO 1A ALLO STATUTO SIBM – Elenco Impianti

Pozzo di captazione Prà Grande 1	GWPW / STPW Pra Grande 1	Vacallo	Vacallo - Vacallo bassa	1965	50	55	-5	750'000	0
Pozzo di captazione Prà Grande 2	GWPW / STPW Pra Grande 2	Vacallo	Vacallo - Vacallo bassa	1953	50	67	-17	750'000	0
Sistema di telecomando - periferiche locali	Fernsteuerung - lokale Geräte	Vacallo	Vacallo - Vacallo bassa	2001	15	19	-4	100'000	0
		Vacallo Totale						4'720'000	340'000

RIASSUNTO VALORI TOTALI DEGLI IMPIANTI PER COMUNE

<i>Denominazione Impianto</i>	<i>Sigla identificazione Impianto</i>	<i>Comune proprietario</i>	<i>Zone di distribuzione</i>					<i>Costo di ricostruzione a nuovo WBW in CHF</i>	<i>Valore residuo al 2020 RW_WBW in CHF</i>
		Balerna	<i>Tutte</i>					5'190'000	1'740'000
		Chiasso	<i>Tutte</i>					16'165'000	4'140'000
		Morbio Inferiore	<i>Tutte</i>					4'340'000	1'270'000
		Vacallo	<i>Tutte</i>					4'720'000	340'000

		TOTALE	Tutto il Comprensorio					30'415'000	7'490'000
--	--	---------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------

ALLEGATO 1B ALLO STATUTO SIBM - LISTA VALORE RETI

Riassunto condotte e valori residui (RW_WBW) da Rapporto Lienhard del 25.01.2021

Tipo materiale	Lunghezze in metri	Valore residuo al 31.12.2019 in CHF
Etichette di riga	Somma di Länge	Somma di RW_WBW
Balerna	32'049	CHF 7'550'000.00
GD	7'914	CHF 2'217'942.00
GD*	297	CHF 86'505.00
GG	9'748	CHF 1'479'118.00
GG*	804	CHF 1'954.00
PE	8'997	CHF 3'503'294.00
PVC	47	CHF 6'318.00
ST	4'242	CHF 254'869.00
Chiasso	52'458	CHF 14'590'000.00
GD	22'922	CHF 5'849'935.00
GD*	309	CHF 54'496.00
GG	4'280	CHF 579'029.00
GG*	2'510	CHF 37'223.00
PE	17'995	CHF 7'352'041.00
PVC	942	CHF 259'313.00
ST	3'500	CHF 457'963.00
Morbio Inferiore	32'625	CHF 8'310'000.00
GD	6'583	CHF 1'842'910.00
GD*	1'805	CHF 376'354.00
GG	4'757	CHF 78'329.00
GG*	678	CHF 143.00
PE	14'584	CHF 5'836'455.00
ST	4'220	CHF 175'809.00
Vacallo	22'141	CHF 3'860'000.00
GD	6'978	CHF 1'365'038.00
GD*	1'552	CHF 270'787.00
GG	3'452	CHF 31'946.00
GG*	861	CHF 685.00
PE	4'917	CHF 2'028'435.00
ST	4'381	CHF 163'109.00
Totale complessivo	139'273	CHF 34'310'000.00

GD + GD* : Ghisa duttile, accertata o presunta*

GG + GG* : Ghisa Grigia, accerata o presunta*


PE : Polietilene

PVC: Policloruro di vinile


ST : Acciaio, saldato o giunti a piombo

1. Assetto strutturale alla costituzione, dicembre 2021

1.1. Schema Idraulico iniziale




1.2. Distribuzione e assetto iniziali delle reti nei comuni



2. Assetto strutturale futuro, obiettivo SIBM secondo Variante 1A


2.1. Schema Idraulico futuro

Da progetto dello Studio K.Lienhard AG “Variantenstudie-Ausbaukonzept, Variante 1A “ del dicembre 2018



2.2. Distribuzione e assetto futuri delle reti e delle installazioni nei comuni

Da progetto dello Studio K.Lienhard AG “Variantenstudie-Ausbaukonzept, Variante 1A “ del dicembre 2018





Regolamento per la distribuzione di acqua potabile Consorzio SIBM

CONSORZIO SERVIZIO IDRICO
DEL BASSO MENDRISIOTTO
SIBM

Regolamento

per la distribuzione di acqua potabile
(e industriale) all'utenza

Marzo 2022



Indice

1.	DEFINIZIONI	4
2.	BASI LEGALI.....	5
2.1	Leggi e ordinanze	5
2.2	Direttive della SSIGA.....	5
3.	DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1:	Costituzione	6
Art. 2:	Scopo e campo di applicazione.....	6
Art. 3:	Basi giuridiche.....	6
Art. 4:	Organizzazione.....	6
Art. 5:	Competenze del del Consiglio consortile	6
Art. 6:	Competenze della delegazione consortile.....	7
Art. 7:	Conztabilità del Consorzio	7
Art. 8:	Copertura dei costi – Tasse all’utenza e compensazione	7
Art. 9:	Zona di distribuzione	7
Art. 10:	Compiti del Consorzio.....	8
4.	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	8
Art. 11:	Piano Generale dell’Acquedotto PGA.....	8
Art. 12:	Rete di distribuzione.....	8
Art. 13:	Condotte principali	8
Art. 14:	Conditte di distribuzione	9
Art. 15:	Costruzione	9
Art. 16:	Idranti	9
Art. 17:	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	9
Art. 18:	Messa a terra	9
5.	ALLACCIAMENTI.....	10
Art. 19:	Domanda di allacciamento	10
Art. 20:	Rifiuto di allacciamento e interruzione di fornitura	90
Art. 21:	Tracciato e caratteristiche.....	101
Art. 22:	Condizioni tecniche.....	101
Art. 23:	Utilizzazione di proprietà private, servitù	111
Art. 24:	Realizzazione delle condotte di allacciamento e dorsali - Competenze.....	112
Art. 25:	Proprietà dell’allacciamento e dorsale	11
Art. 26:	Vetustà condotte	122
Art. 27:	Sostituzione allacciamento e dorsale.....	12
Art. 28:	Manutenzione allacciamento e dorsale	123
Art. 29:	Modalità di intervento.....	123
Art. 30:	Messa fuori esercizio	133



6.	INSTALLAZIONI INTERNE.....	144
Art. 31:	Esecuzione	134
Art. 32:	Prescrizioni tecniche.....	134
Art. 33:	Collaudo	145
Art. 34:	Obblighi del titolare dell'allacciamento.....	15
Art. 35:	Pericolo di gelo	155
Art. 36:	Obbligo di informazione e notifica	155
Art. 37:	Controlli puntuali e controlli periodici	156
Art. 38:	Responsabilità.....	156
Art. 39:	Impianti di trattamento dell'acqua potabile	166
7.	FORNITURA DELL'ACQUA	17
Art. 40:	Principi	167
Art. 41:	Obbligo di prelievo	17
Art. 42:	Limitazione della fornitura, interruzioni e sospensioni	18
Art. 43:	Esclusione di responsabilità.....	18
Art. 44:	Divieto di cessione dell'acqua	19
Art. 45:	Prelievo abusivo.....	19
Art. 46:	Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri – per scopi agricoli	19
Art. 47:	Fornitura dell'acqua a enti pubblici	20
Art. 48:	Disdette dell'abbonamento.....	190
Art. 49:	Risprstino dell'abbonamento	200
Art. 50:	Limitazione di portata per installazioni speciali	200
Art. 51:	Piscine e fontane	201
Art. 52:	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	201
Art. 53:	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	211
8.	APPARECCHI DI MISURA.....	211
Art. 54:	Misura e lettura	21
Art. 55:	Proprietà e manutenzione	21
Art. 56:	Ubicazione	22
Art. 57:	Responsabilità	22
Art. 58:	Prescrizioni tecniche.....	222
Art. 59:	Contestazioni	222
Art. 60:	Disfunzioni	223
Art. 61:	Sott-contatori	223
9.	FINANZIAMENTO	244
Art. 62:	Autonomia finanziaria	234
Art. 63:	Determinazione delle tasse e costi vari.....	234
Art. 64:	Spese per le condotte principali e di distribuzione	244
Art. 65:	Prelievi e riversamenti per la compensazione finanziaria tra utenze dei diversi comuni	244
10.	COSTI ALLACCIAMENTO.....	255
Art. 66:	Allacciamento	25
Art. 67:	Casistica e criteri di calcolo.....	255
Art. 68:	Tassa di allacciamento e tasse per impianti speciali, importi minimi e massimi	25



Art. 69:	Costi di posa degli allacciamenti.....	256
Art. 70:	Spese di collaudo	266
Art. 71:	Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione.....	26
Art. 72:	Costi per modifiche su esigenze del proprietario.....	27
Art. 73:	Costi della dorsale.....	277
11.	TASSE DI UTILIZZO	27
Art. 74:	Tasse di utilizzazione del servizio	277
Art. 75:	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	29
Art. 76:	Incasso ed esecuzione	29
12.	CAUZIONI	300
Art. 77:	In generale	29
Art. 78:	Deroghe	30
Art. 79:	Importo e genere della cauzione	30
Art. 80:	Inadempienza	30
Art. 81:	Restituzione	30
Art. 82:	Acquisizione cauzioni	30
13.	MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE	31
Art. 83:	Contravvenzioni	30
Art. 84:	Contestazioni e procedure	31
14.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	31
Art. 85:	Entrata in vigore	311

1. DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) e altre legislazioni settoriali;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Consorzio SIBM	Consorzio Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto, anche SIBM
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Apparecchi di telelettura	strumentazione necessaria alla trasmissione a distanza dei dati del contatore
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è riservato alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua;
Gestore	Azienda, Ente o Società che espleta compiti di gestione del servizio idrico su esplicito mandato del Consorzio SIBM. Nelle attività demandate, il Gestore riprende tutte le competenze ascritte alla figura del Consorzio indicate nel presente Regolamento



2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1
- Legge sul consorzio dei comuni (LCCom), 183.100

2.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complementi della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

- ¹ È costituito un Consorzio tra i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), della Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LAppri) e della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC), per lo svolgimento del compito di approvvigionamento d'acqua potabile.
- ² La denominazione del Consorzio è *Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto*, in seguito *Consorzio SIBM* oppure semplicemente *Consorzio* o *SIBM*.
- ³ Il Consorzio SIBM è disciplinato dalle norme citate all'Art.1.cpv 1 del presente Regolamento e da quelli indicati nello Statuto del Consorzio. Sono riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

- ⁴ Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Consorzio e ne regola i rapporti con i proprietari e titolari di installazioni, gli abbonati, gli utenti e i terzi.
- ⁵ Il Consorzio promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

- ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Consorzio, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
- ² Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
- ³ L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
- ⁴ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e del Tariffario in vigore. Esso è anche messo a disposizione dai comuni nei loro siti web, liberamente e gratuitamente.

Art. 4: Organizzazione

Organi del Consorzio SIBM sono:

- a. Il Consiglio consortile;
- b. La Delegazione consortile.

Art. 5: Competenze del Consiglio Consortile

- ¹ Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.
- ² Detiene le competenze giusta l'Art. 10 dello Statuto del Consorzio SIBM.
- ³ Per le deleghe e le sub-deleghe si rinvia gli Art.10 e 12 dello Statuto del Consorzio SIBM.

Art. 6: Competenze della Delegazione consortile

- ¹ La Delegazione è l'organo responsabile dell'amministrazione del Consorzio e la rappresenta in giudizio.
- ² Detiene le competenze come agli Art. 12 e 22 dello Statuto del Consorzio SIBM.
- ³ Vigila su enti e società operanti per il Consorzio dietro mandato o contratto.
Inoltre:
- ⁴ Può emanare direttive per l'autorizzazione ad operare degli installatori concessionari.
- ⁵ Approva le richieste di nuovi allacciamenti e le notifiche di modifica a quelli esistenti.
- ⁶ La Delegazione può affidare le competenze a enti o società operanti su mandato.

Art. 7: Contabilità del Consorzio

- ¹ La tenuta della contabilità del Consorzio è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.
- ² Essa è regolata secondo i disposti al *Capo III-Tenuta dei conti* dello Statuto del Consorzio SIBM.

Art. 8: Copertura dei costi – Tasse all'utenza e compensazione

- ¹ Il Consorzio deve coprire tutti i costi secondo il principio di causalità, tramite le tasse all'utenza, e garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
- ² Il Consorzio procede all'applicazione in bolletta dei valori di appianamento della compensazione tra le utenze dei vari comuni. L'effetto per il Consorzio è neutro come all'Art.22 cpv.2c dello Statuto del SIBM.
- ³ Il principio di finanziamento è determinato nel *Capo IV-Finanziamento* dello Statuto del Consorzio SIBM e le modalità sono regolate al Capitolo 9 del presente Regolamento.

Art. 9: Zona di distribuzione

- ⁴ Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei comuni consorziati.
- ⁵ Al di fuori della zona edificabile il SIBM è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
- ⁶ Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
- ⁷ Nel resto del comprensorio il Consorzio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità per provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Art. 10: Compiti del Consorzio

- ¹ Il Consorzio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'Art. 9, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
- ² Il Consorzio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
- ³ Il Consorzio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione, pubblici o privati.
- ⁴ Il Consorzio provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
- ⁵ Il Consorzio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Consorzio, per il tramite della Delegazione, definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
- ⁶ Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE**Art. 11: Piano generale dell'acquedotto (PGA)**

Gli impianti del Consorzio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto congiunto tra i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore Vacallo (PGA congiunto) come indicato al Capo I-Art. 2 cpv.6 dello Statuto del Consorzio SIBM e allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 della LAppr).

Art. 12: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 13: Condotte principali

- ¹ Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in conformità con il PGA ed in funzione della realizzazione del piano delle zone dei PR comunali.
- ² Di regola, sulle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti. Il Consorzio può però decidere altrimenti, caso per caso, sulla base di criteri tecnici ed economici.

Art. 14: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'Art.9 del Regolamento.

Art. 15: Costruzione

- ¹ Il Consorzio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
- ² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti, condotte e reti di distribuzione spettano esclusivamente al Consorzio.

Art. 16: Idranti

- ¹ Ciascun Comune individualmente, nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce, previa consultazione con il Consorzio, la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. incarica il Consorzio della posa degli idranti.
- ² Il Consorzio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 17: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

- ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e a loro accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
- ² Al di fuori della lotta agli incendi, il diritto di azionare gli idranti è di regola riservato al personale del Consorzio. Il Consorzio può accordare l'uso a personale terzo appositamente formato e ogni singolo uso necessita di autorizzazione da parte del Consorzio. Il Consorzio emana le direttive in tal senso.
- ³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti osservare le direttive del Consorzio per impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
- ⁴ Aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) è di esclusiva competenza del Consorzio, per il tramite del gestore o di altri servizi o addetti espressamente autorizzati.
- ⁵ Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 82 del presente Regolamento.

Art. 18: Messa a terra

- ¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, in ritorno da apparecchi elettrici difettati, ecc.).

- ² Le condotte di allacciamento devono essere elettricamente separate dalla condotta principale o di distribuzione. È norma effettuare la separazione galvanica al raccordo interno del passaggio murale dell'edificio (SSIGA W3 / W4).
- ³ Il Consorzio non è responsabile e non si fa carico per la messa a terra di impianti elettrici di nessun tipo. I proprietari di impianti elettrici sono tenuti a verificarli ed aggiornarli secondo le regole dell'arte e lo stato della tecnica.
- ⁴ Il Consorzio declina ogni responsabilità nel caso venisse a mancare la continuità del collegamento di tubazioni dell'acqua potabile impiegate come dispersore o conduttore di messe a terra, anche di impianti elettrici esistenti dopo lavori alle installazioni del Consorzio.
- ⁵ Il Consorzio declina ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura e entità derivanti da una messa a terra non corretta o insufficiente.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 19: Domanda di allacciamento

- ¹ Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Consorzio tramite appositi formulari ufficiali.
- ² Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
- ³ Le prestazioni di disbrigo delle pratiche sono fatturate secondo tariffario del Consorzio SIBM.

Art. 20: Rifiuto di allacciamento e interruzione di fornitura

- ¹ Il Consorzio può rifiutare di erogare l'acqua ad un allacciamento o sospendere la fornitura in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, alle specifiche Direttive della SSIGA o ad altre normative vigenti in materia o non possiedono omologazioni o certificazioni di conformità della SSIGA.
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Consorzio o mettere in pericolo la potabilità dell'acqua sia nell'impianto interno (a valle del contatore) sia nelle condotte del Consorzio (a monte del contatore);
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata o riconosciuta dal Consorzio.
- ² Il Consorzio può interrompere la fornitura ad un impianto esistente qualora, per modifiche, deterioramento o cause qualsiasi, venga a verificarsi una delle situazioni al cpv. 1.
- ³ I costi derivanti dalle misure di precauzione adottate dal Consorzio e dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- ⁴ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 21: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta, il punto di raccordo alle condotte di distribuzione e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento o della dorsale) vengono stabiliti dal Consorzio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 22: Condizioni tecniche

- ¹ Ogni stabile possiede di regola un proprio ed unico allacciamento.
- ² In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
- ³ In casi eccezionali, stabiliti dal Consorzio, uno stabile può essere provvisto di più allacciamenti.
- ⁴ Ogni allacciamento deve essere provvisto di un proprio dispositivo di interruzione a saracinesca, installato il più vicino possibile allo stacco dalla condotta di distribuzione o dalla dorsale e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica in luogo permanentemente accessibile.
- ⁵ Ogni dorsale deve essere provvista di proprio dispositivo di interruzione a saracinesca, installato il più vicino possibile allo stacco dalla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica in luogo permanentemente accessibile.
- ⁶ Il proprietario deve concedere che sulle pareti dell'edificio allacciato, sui muri di confine, o in altre ubicazioni utili allo scopo, vengano apposte le targhe di segnalazione per la localizzazione inequivocabile dei dispositivi di chiusura propri e di zona.

Art. 23: Utilizzazione di proprietà private, servitù

- ¹ Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù per la posa e l'attraversamento di condotte e delle relative saracinesche e organi necessari al Consorzio allo scopo della distribuzione generale o della fornitura di acqua a fondi terzi, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
- ² Il proprietario del fondo ha l'obbligo di consentire al Consorzio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Consorzio o di terzi, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. L'obbligo si estende anche agli affittuari del fondo.
- ³ Il proprietario del fondo è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare le costruzioni e piantagioni lungo il tracciato delle condotte di ogni genere, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1.50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
- ⁴ Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.



Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Consorzio prima dell'inizio dei lavori.

- ⁵ Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
- ⁶ Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 24: Realizzazione delle condotte di allacciamento e dorsali - Competenze

- ¹ L'allacciamento, fino e compreso il raccordo del contatore posto di norma all'interno dell'edificio, è di regola materialmente realizzato dal Consorzio. In casi particolari il Consorzio può accordare l'esecuzione, totale o parziale, a installatori privati da lui autorizzati.
- ² La dorsale è realizzata dal Consorzio. In casi particolari il Consorzio può accordare l'esecuzione, totale o parziale, a installatori privati da lui autorizzati.
- ³ I costi di realizzazione dell'allacciamento e della dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 25: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

- ¹ Una volta realizzate, le parti di allacciamento e dorsale su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale posto sul collegamento alla condotta di distribuzione, rimangono di proprietà del Consorzio. Il Consorzio se ne assume la manutenzione futura.
- ² La parte rimanente di allacciamento e dorsale appartiene ai titolari degli stabili allacciati ai quali spetta garantirne controllo e manutenzione futuri.
- ³ La suddivisione delle quote di interessenza tra comproprietari di una dorsale, rileva del diritto privato e non è di competenza o responsabilità del Consorzio. I proprietari comunicano al Consorzio le rispettive quote per le necessità di fatturazione. In caso di dubbio, la suddivisione è regolata come disposto all'Art. 72. I comproprietari rispondono solidalmente verso il Consorzio.

Art. 26: Vetustà condotte

Come durata di vita di una dorsale o un allacciamento si ammette di regola un periodo di 40 anni.

Art. 27: Sostituzione allacciamento e dorsale

- ¹ Secondo gli ambiti di competenza regolati all'Art.25, il Consorzio interviene direttamente o rispettivamente intima al titolare la sostituzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà critica delle condotte;
 - d. ripetute perdite d'acqua;

- e. deterioramento e ammaloramento accertato di tubo o giunti, tale da compromettere la resistenza del tubo alla pressione ed alle sollecitazioni esterne;
 - f. altri motivi di ordine tecnico o esigenze particolari di enti pianificatori o regolatori.
- ² In caso di mancata sistemazione di situazioni a rischio, specialmente come ai Cpv. 1b. e Cpv. 1d., il Consorzio può interrompere la fornitura secondo i disposti dell'Art 20.

Art. 28: Manutenzione allacciamento e dorsale

- ¹ Secondo gli ambiti di competenza regolati all'Art. 25, il Consorzio interviene direttamente o rispettivamente intima al titolare la manutenzione puntuale dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
- a. limitata manovrabilità o guasto degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. perdita d'acqua;
 - d. deterioramento e ammaloramento accertato di tubo o giunti, tale da compromettere la resistenza alla pressione dell'acqua ed alle sollecitazioni meccaniche;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
- ² In caso di mancata sistemazione entro i termini imposti al titolare tramite raccomandata, specialmente per situazioni come ai casi ai cpv. 1b. e 1c. il Consorzio può interrompere la fornitura come da Art. 20, e richiedere il pagamento del quantitativo, presunto o misurato, d'acqua fuoriuscita se non già conteggiata.
- ³ In casi come al cpv. 2, per proteggere la sicurezza dell'acqua nella rete pubblica e i suoi interessi economici, il Consorzio si riserva il diritto di installare, sullo stacco dell'allacciamento o della dorsale, un dispositivo di conteggio e di antiriflusso a protezione della rete pubblica. I costi saranno posti interamente a carico del titolare dell'impianto difettoso.

Art. 29: Modalità di intervento

- ¹ Eventuali danni all'allacciamento o alla dorsale, oppure perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Consorzio.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'emergenza.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sostenute in sua vece dal Consorzio per motivi qualsiasi, quest'ultimo procede secondo i disposti dell'Art. 82 del presente regolamento.

Art. 30: Messa fuori esercizio

Il Consorzio provvede previo preavviso, alla separazione fisica del raccordo dell'allacciamento privato o della dorsale direttamente sulla condotta di distribuzione, a spese dei titolari secondo quanto previsto nel Capitolo 10, e questo nei seguenti casi:

- a. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento,

- b. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione,
- c. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento,
- d. nei casi in cui non si dovesse o potesse procedere a risanare delle non conformità come all'Art 20. cpv 1.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 31: Esecuzione

- ¹ Il proprietario deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
- ² Al Proprietario incombe l'obbligo di adeguamento degli impianti qualora questi non rispettino più i requisiti legali di igiene e di sicurezza (Direttive SSIGA W3 Art.1.3.3).
- ³ I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Consorzio. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi o direttamente dalla SSIGA. Per casi speciali e in via eccezionale, il Consorzio può accordare autorizzazioni per oggetti singoli.

Art. 32: Prescrizioni tecniche

- ¹ Le installazioni interne per legge devono essere eseguite, mantenute e regolarmente controllate secondo le regole dell'arte e lo stato della tecnica, che sono riconosciute in Svizzera nelle Direttive, Regolamenti e prescrizioni tecniche della Società Svizzera delle Industrie dell'Acqua e del Gas SSIGA, così come devono rispettare le condizioni emanate dal Consorzio SIBM.
- ² Nell'ordine, dopo il rubinetto di arresto principale, il contatore e di norma prima di qualsiasi derivazione, deve obbligatoriamente essere posato un sistema di protezione antiriflusso adeguato alle necessità ed ai rischi causati dall'impianto interno, secondo le *Direttive W3-Complementi 1-2-3 per la protezione contro i reflussi* della SSIGA. Il dispositivo di protezione minimo prescritto è una valvola antiriflusso controllabile del tipo EA.
- ³ Di regola ogni installazione interna necessita della posa di un riduttore limitante la pressione nell'impianto interno ad un massimo di 4.5 bar a protezione delle persone e delle apparecchiature. In casi particolari il Consorzio può concedere di rinunciare a tali esigenze ma in batteria va tuttavia lasciato a disposizione lo spazio necessario per una sua futura posa. Fa eccezione l'alimentazione di linee esterne da giardino, dove la pressione deve comunque essere limitata ad un massimo di 10 bar.
- ⁴ L'impianto sarà dimensionato in modo da garantire un minimo di 1 bar ai punti di prelievo più alti dell'edificio. Se necessario, saranno eseguite più linee di distribuzione a pressioni diverse.
- ⁵ Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Consorzio, delle condizioni di fornitura o di cambiamenti normativi, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Consorzio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Consorzio può far eseguire le trasformazioni richieste, interrompere o limitare la fornitura di acqua, oppure può procedere comunque alle modifiche preannunciate senza responsabilità alcuna per eventuali conseguenze di natura qualunque.

- ⁶ Tutti i costi sono posti a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 33: Collaudo

- ¹ Il Consorzio esegue il collaudo di ogni dorsale, allacciamento e installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento, e solitamente previa verifica dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune e presentato dal proprietario richiedente. Il costo di tutti i collaudi necessari sono a carico del Proprietario dell'installazione.
- ² Per questioni igieniche e da direttive SSIGA, il consumo idrico regolare dall'installazione deve avvenire entro tre giorni dall'immissione dell'acqua.
- ³ Qualora al collaudo l'impianto risultasse non conforme alle direttive vigenti, non compatibile con la domanda di allacciamento o non ottemperasse alle disposizioni del Consorzio, questo si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua, secondo quanto disposto all'Art 20. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- ⁴ Il collaudo non sgrava in nessun modo il Proprietario e l'Installatore dalle responsabilità di legge. Con il rilascio dell'attestato di collaudo, Il Consorzio non si assume alcuna garanzia e responsabilità per i lavori eseguiti, gli apparecchi posati, e qualsiasi altro difetto o lacuna non rilevato all'atto delle verifiche.
- ⁵ Le tasse per le prestazioni di collaudo sono definite nel Tariffario SIBM.

Art. 34: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale; egli è responsabile della sicurezza dell'impianto interno e della qualità dell'acqua ai punti di erogazione dell'impianto interno secondo OPPD e Direttive SSIGA.

Art. 35: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati; è vietato lasciar scorrere in continuo l'acqua per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'Art. 40 cpv3. In casi eccezionali possono essere ammessi sistemi riscaldatori di emergenza, di tipologia certificata ed omologata. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni alle proprie installazioni e a quelle del Consorzio, e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 36: Obbligo di informazione e notifica

- ¹ Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Consorzio preventivamente e per iscritto tramite un installatore concessionario e riconosciuto dal Consorzio giusta gli Artt. 6 e 31 del presente Regolamento.
- ² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato, l'utente o l'installatore privato sono tenuti a notificare al Consorzio qualsiasi danno o difetto riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Consorzio.
- ³ Tutti i costi che dovessero derivare al Consorzio dalla mancata comunicazione di guasti o difetti, sono addebitati al titolare dell'allacciamento.

Art. 37: Controlli puntuali e controlli periodici

- ¹ Sugli impianti privati il Consorzio è legittimato ad eseguire:
 - a. dei controlli puntuali o mirati, in ogni momento e qualora ve ne sia motivo di qualsiasi genere.
 - b. dei controlli periodici dove il Consorzio o un servizio terzo da esso abilitato e incaricato, esegue un controllo approfondito dell'allacciamento e dell'installazione interna. Il controllo periodico è di norma eseguito in parallelo al cambio del contatore.
- ² In caso di necessità, il Consorzio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare i controlli necessari. Salvo casi di urgenza, i controlli sono di norma preavvisati e concordati in anticipo.
- ³ Nel caso di installazioni riscontrate non conformi, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Consorzio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, Il Consorzio procede secondo quanto disposto all'Art. 20 del presente Regolamento a spese del Proprietario dell'impianto.
- ⁴ I controlli non sgravano in nessun modo il Proprietario e l'installatore degli impianti dalle responsabilità di legge. Il Consorzio non si assume alcuna garanzia e responsabilità per i lavori eseguiti, gli apparecchi posati, e qualsiasi altro difetto o lacuna non rilevato all'atto delle verifiche.
- ⁵ Le spese dei controlli sono definite nel Capitolo 10 e nel Tariffario SIBM.

Art. 38: Responsabilità

- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato, l'utente o l'installatore privato rispondono solidalmente nei confronti del Consorzio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
- ² Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato a manipolare, usare o modificare le loro installazioni.

Art. 39: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

- ¹ L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Consorzio e può essere eseguita solo da installatori concessionari riconosciuti giusta l'Art.31 cpv3.
- ² Ai sensi dell'OPPD, il Consorzio è responsabile per la qualità dell'acqua fornita all'impianto interno giusto a valle del raccordo del contatore; il proprietario è responsabile per la qualità dell'acqua disponibile ai punti di erogazione dell'impianto interno e dunque risponde di qualsiasi alterazione o modifiche delle caratteristiche dell'acqua.
- ³ Per gli impianti di trattamento che modificano le caratteristiche chimico fisiche dell'acqua (ad esempio addolcitori o decalcificatori a scambio ionico, regolatori di pH con aggiunta di acidi o basi, ecc.), sono autorizzati unicamente quelli approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV. Il proprietario deve garantire in ogni momento e condizione che l'acqua potabile trattata rispetti i requisiti della legislazione in materia di derrate alimentari.
- ⁴ Il certificato di omologazione della SSGA garantisce la conformità alle legislazioni svizzera ed ai requisiti vigenti; in mancanza di tale documento, il Proprietario o per esso il rivenditore o

installatore è tenuto a dimostrare autonomamente la conformità ai requisiti legali degli apparecchi.

- ⁵ Essi devono essere muniti di un dispositivo antiriflusso adeguato alla situazione, secondo le Direttive SSIGA *W3-Complementi contro la protezione dai reflussi*, che impedisca ogni ritorno di acqua nella rete pubblica.
- ⁶ Per gli apparecchi come al cpv.3, è obbligatorio un bypass di esclusione dal circuito ed un contratto di manutenzione con un operatore competente.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 40: Principi

- ¹ La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore ed a impianto terminato.
- ² L'utente si impegna a fare in generale un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. In particolare l'utente si impegna a limitare al minimo indispensabile gli usi a scopo non essenziale, come irrigazioni, lavaggi, riempimenti o rabbocchi di piscine, ecc. Questi impieghi possono essere in ogni momento limitati o vietati dal Consorzio in caso di necessità. Il Consorzio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 42.
- ³ Sono vietati i flussi continui a perdere per scopi qualsiasi, per esempio fontane ornamentali, a scopo di raffrescamento e raffreddamento o anti congelamento. Anche gli impieghi tecnici e industriali a scarico diretto, se tecnicamente possibile, sono da eliminare a favore di sistemi a ricircolazione. Possono fare eccezione fontane e zampilli a scopo di abbeveramento.
- ⁴ L'acqua viene fornita in permanenza alla pressione della rete pubblica al punto di allacciamento. Il titolare dell'impianto deve adottare tutti quei dispositivi atti a regolarne la pressione a livelli adeguati e a protezione da sbalzi o picchi di pressione.
- ⁵ Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- ⁶ Il Consorzio garantisce una fornitura d'acqua potabile qualitativamente conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari, fino al contatore.
- ⁷ Il Consorzio non garantisce la costanza e la stabilità delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua come ad esempio durezza, temperatura, pH, così come altri parametri tecnici come la pressione dell'acqua erogata, che possono variare all'interno delle soglie minime e massime fissate nella legislazione.

Art. 41: Obbligo di prelievo

- ¹ L'utenza residente nel comprensorio definito all'Art. 9 è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto consortile a meno che disponga di impianti propri autorizzati dagli Enti preposti al controllo delle derrate alimentari (Laboratorio cantonale) ed allo sfruttamento di risorse idriche (SPAAS), conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

- ² Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Consorzio e gli è affidato in privativa dai comuni; è vietato ad altri l'acquisto, la vendita o la fornitura di acqua potabile o industriale nel territorio di competenza del Consorzio ad eccezione del commercio di acqua alimentare confezionata.
- ³ In casi eccezionali, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto consortile, il Consorzio può autorizzare altre aziende a fornire l'acqua. Le condizioni sono pattuite dalle parti con il Consorzio tramite contratto speciale.
- ⁴ All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi ed i collegamenti degli impianti dell'acqua potabile con reti di distribuzione alimentate da acquedotti terzi, privati o pubblici, e in generale con impianti approvvigionati da acqua di qualsiasi altra provenienza rispetto all'acquedotto del Consorzio.

Art. 42: Limitazione della fornitura, interruzioni e sospensioni

- ¹ Il Consorzio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. casi non prevedibili:
 - eventi improvvisi quali rotture, guasti, malfunzionamenti, mancanza di energia;
 - eventi di grave alterazione della qualità dell'acqua quali contaminazioni chimiche o batteriologiche;
 - forza maggiore quali eventi, eventi bellici, disordini interni;
 - scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati;
 - eventi straordinari e naturali quali, incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi naturali (elenco non esaustivo).
 - b. casi prevedibili legati al servizio ed alla gestione come:
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie,
 - ampliamenti, modifiche, spostamenti degli impianti e/o modifiche di tracciati di condotte;
 - quant'altro si riveli necessario all'esercizio razionale ed al servizio dell'acquedotto;
 - in casi palesemente contrari ai principi di uso razionale secondo l'Art. 40.
- ² Nei casi non prevedibili come al Cpv 1a, il Consorzio può interrompere l'erogazione senza preavviso all'utenza; essa sarà informata della sospensione nel più breve lasso di tempo possibile determinato dalle contingenze, anche posteriormente all'interruzione.
- ³ Nei casi di sospensioni prevedibili come al Cpv 1.b, il Consorzio preavvisa in tempo utile gli utenti interessati, di regola tramite comunicazione verbale o per comunicato affisso o in bucalettere entro le 17.00 del giorno precedente, indicando il più precisamente possibile la fascia oraria all'interno della quale si prevede l'interruzione o la perturbazione dell'erogazione.

Art. 43 Esclusione di responsabilità

- ¹ È esclusa ogni responsabilità del Consorzio ed il riconoscimento di indennizzo alcuno verso l'utenza o terzi in generale derivanti dalle interruzioni, sospensioni, o mancato servizio di erogazione di acqua potabile per danni diretti o indiretti, di qualsiasi genere ed entità, a persone,



animali e cose così come danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere diretti o indiretti nei seguenti casi :

- a. per tutti gli eventi non prevedibili indicati all' Art.42 Cpv.1a;
 - b. per le sospensioni indicate all'Art. 42 Cpv.1b quando preavvisate nei termini.
- ² È compito e responsabilità dell'utente adottare ogni misura adeguata a evitare l'insorgere di danni derivanti dalla mancanza e dal ritorno dell'erogazione di acqua, anche in tempi e modi improvvisi.

Art. 44: Divieto di cessione dell'acqua

- ¹ È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere o rivendere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Consorzio.
- ² Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 45: Prelievo abusivo

- ¹ Chiunque preleva acqua abusivamente e senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Consorzio o a terzi.
- ² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate o prelevando da raccordi contatore dismessi o piombati;
 - c. utilizzando gli idranti senza autorizzazione speciale del Consorzio;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
- ³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano i disposti all'Art.82
- ⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 46: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri – acqua per scopi agricoli

- ¹ La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Consorzio. La richiesta va inoltrata secondo la prassi d'allacciamento in vigore e per il tramite di un installatore riconosciuto (Art. 31 Cpv.3).
- ² Il Consorzio può concedere, in casi motivati, per periodi limitati e a condizioni speciali, il prelievo di acqua dagli idranti.
- ³ La fornitura di acqua per scopi agricoli tramite impianti fissi o provvisori, è concessa unicamente in fondi sprovvisti di edifici già allacciati e solo per scopi attinenti a coltivazioni agroalimentari. La richiesta d'impianto va inoltrata secondo la prassi d'allacciamento in vigore e per il tramite di un installatore riconosciuto (Art. 31 Cpv.3).
- ⁴ È vietato lasciare un impianto qualsiasi senza prelievo per 30 giorni, termine oltre il quale l'abbonato è tenuto a segnalare al Consorzio la necessità di dismissione. Specialmente per gli impianti agricoli, l'abbonato deve richiedere stagionalmente al Consorzio con 5 giorni lavorativi

di preavviso, la posa rispettivamente lo smontaggio del contatore. Le tasse per la fornitura d'acqua e le prestazioni di montaggio sono stabilite nel Tariffario del SIBM.

- ⁵ L'impianto provvisorio o agricolo deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di dispositivo anti ritorno di tipologia determinata dal Consorzio e di un rubinetto di vuotatura.
- ⁶ L'utente risponde per eventuali danni o usi impropri.

Art. 47: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

- ¹ Il Consorzio può fornire acqua all'ingrosso ad Enti, Regie o Servizi pubblici e parapubblici. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da apposita convenzione.
- ² I prelievi e le vendite di acqua da e per l'Acquedotto Regionale del Mendrisiotto ARM e i transiti idrici di quest'ultimo a favore di altri comuni, sono regolati e gestiti alle condizioni particolari stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti del Consorzio ARM.

Art. 48: Disdetta dell'abbonamento

- ¹ L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Consorzio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 47 cpv. 1.
- ² I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato e sono regolati al Capitolo 10.
- ³ Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Di regola il Consorzio effettua la lettura entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
- ⁴ L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Consorzio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento sia per il ripristino dell'erogazione.

Art. 49: Ripristino dell'abbonamento

- ¹ L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Consorzio con cinque giorni lavorativi di preavviso. La riattivazione sarà eseguita solo dopo un controllo di collaudo dell'installazione.
- ² Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 50: Limitazione di portata per installazioni speciali

- ¹ Il Consorzio può limitare la portata erogata o fissare gli orari di prelievo a installazioni speciali quali piscine, impianti di irrigazione o agricoli, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi, industrie o comunque in tutti i casi di prelievo con punte elevate.
- ² I quantitativi e le pressioni necessarie a impianti antincendio sprinkler o altri sistemi a pioggia, sono di regola da garantire tramite bacini di accumulo e sollevatori di pressione propri, eseguiti a spese del titolare dell'impianto. La rete ed i serbatoi pubblici non sono tenuti a coprire i flussi, i volumi e le pressioni necessarie a questi impianti, notoriamente elevati. Il Consorzio può concedere deroghe in casi speciali.

Art. 51: Piscine e fontane

- ¹ È ritenuta piscina qualsiasi vasca balneabile il cui volume supera i 5 metri cubi.
- ² Il riempimento di piscine e fontane potrà essere effettuato solo previa notifica al Consorzio e dopo sua autorizzazione, e dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni imposte.
- ³ Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
- ⁴ L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale per uso domestico e misurata tramite il contatore domestico installato.
- ⁵ In caso di siccità o di forza maggiore il Consorzio può emanare limitazioni o proibizioni per l'alimentazione di piscine e fontane anche di volume inferiore ai 5 m³ e, in caso di inosservanza delle condizioni indicate nel cpv.2, può interrompere senza preavviso la fornitura dell'acqua.

Art. 52: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

- ¹ La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo come all'Art. 50, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Consorzio, la quale regola gli aspetti tecnici.
- ² Se le portate ed i volumi richiesti dovessero divergere da quelli della scala delle dimensioni dei contatori domestici definiti al Capitolo 10. del presente Regolamento, anche le condizioni tariffali dovranno essere pattuite nella convenzione speciale.

Art. 53: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

- ¹ L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Consorzio.
- ² In caso di circuiti che impiegano acque di provenienza terza rispetto al Consorzio, come acque da fonti proprie, piovane, grigie o di recupero, non deve esserci nessun collegamento fisico tra questi e l'impianto collegato alla rete di distribuzione idrica del Consorzio.
- ³ La rete di questi sistemi terzi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA**Art. 54: Misura e lettura**

- ¹ Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Consorzio, che ne assicura la lettura periodica.
- ² L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Consorzio.
- ³ Il Consorzio può dotare i contatori con teletrasmissione dei dati. Il proprietario è tenuto a tollerare i dispositivi necessari.

Art. 55: Proprietà e manutenzione

Il contatore e gli apparati di telelettura appartengono al Consorzio, che procede a proprie spese alla manutenzione e alle revisioni regolari.

Art. 56: Ubicazione

- ¹ L'ubicazione del contatore e dei dispositivi di telelettura viene stabilita dal Consorzio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- ² Il contatore deve essere posato in locale interno al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni e dal rischio di urti meccanici, dal gelo e dal surriscaldamento, da vapori corrosivi o polveri.
- ³ La posa in pozzetti interrati o in generale all'esterno, non è concessa. Il Consorzio può concedere deroghe per installazioni particolari senza edificio (cantieri, agricoli, altri).
- ⁴ L'accesso agli apparecchi deve essere sgombro, facile e garantito in ogni momento agli addetti del Consorzio. Le antenne dei sistemi di radio trasmissione non devono essere schermate.

Art. 57: Responsabilità

- ¹ Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato, l'utente e l'installatore privato rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura come danni del gelo e del fuoco, danni meccanici, danni dovuti a un aumento non autorizzato o anomalo della portata dell'impianto oppure a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.
- ² È proibito apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 58: Prescrizioni tecniche

- ¹ Prima del contatore va installato un organo di arresto e dopo il contatore devono essere installati apparati di interruzione a protezione dai reflussi secondo quanto prescritto dalla direttive W3 della SSIGA e dai suoi Complementi così come da eventuali disposizioni e condizioni emanate dal Consorzio.
- ² Non è permessa l'installazione di bypass al contatore. Il Consorzio può eccezionalmente concedere deroghe per impianti speciali se l'arresto anche breve dell'acqua causa pericolo per la sicurezza di impianti o macchinari essenziali oppure in presenza di impianti antincendio. In tal caso, il bypass è piombato dal Consorzio e l'utente lo potrà aprire unicamente in caso di emergenza, dando immediato avviso del fatto al Consorzio; in caso di abuso, saranno applicabili le sanzioni disposte agli Artt.82 e 83.
- ³ È vietato lasciare raccordati in maniera continua all'impianto dell'acqua potabile installazioni a rischio di contaminazione di ritorno, come ad esempio circuiti di riempimento degli impianti di riscaldamento, di pannelli solari o altri.
- ⁴ In caso di inosservanza si applicano i disposti dell'art. 37 cpv.3 del presente Regolamento.

Art. 59: Contestazioni

- ¹ Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Consorzio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- ² Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, esso è giudicato conforme e tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e



montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Consorzio, unitamente a quelle derivate dalla revisione o sostituzione dell'apparecchio.

Art. 60: Disfunzioni

- ¹ Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Consorzio.
- ² Nel caso di appurato cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto, nel limite del possibile di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- ³ Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- ⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
- ⁵ L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 61: Sotto-contatori

- ¹ L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche e di certificazione.
- ² Il Consorzio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.
- ³ In ogni caso il solo dato riconosciuto dal Consorzio per la fatturazione sarà quello del proprio contatore.

9. FINANZIAMENTO

Art. 62: Autonomia finanziaria

- ⁴ Il Consorzio deve essere finanziariamente autosufficiente.
- ⁵ Il finanziamento del Consorzio è assicurato tramite:
 - a. tasse base di abbonamento;
 - b. tasse di consumo;
 - c. tasse d'allacciamento;
 - d. tasse forfettarie varie;
 - e. fatturazione di forniture con convenzioni speciali;
 - f. vendite a enti e consorzi;
 - g. sussidi ufficiali;
 - h. altre partecipazioni di terzi;
 - i. eventuali contributi di miglitoria.
- ⁶ Le tasse base di abbonamento e le tasse di consumo devono coprire l'intero fabbisogno finanziario, costituito dalle spese d'esercizio, di manutenzione, dagli interessi passivi e ammortamenti.

Art. 63: Determinazione delle tasse e dei costi vari

Il tariffario viene stabilito dalla Delegazione, nel rispetto e nell'ambito dei limiti e dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel Capitolo 10. del presente Regolamento.

Art. 64: Spese per le condotte principali e di distribuzione

- ¹ Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Consorzio, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglitoria o di eventuali sussidi.
- ² Eventuali contributi esterni o partecipazioni di terzi possono essere discussi e concordati dal Consorzio nel caso di condotte costruite per soddisfare richieste di utenze con necessità particolari oppure per opere aventi interessi o finalità per il Consorzio ARM.

Art. 65: Prelievi e riversamenti per la compensazione finanziaria tra utenze dei diversi comuni

- ¹ I valori determinanti per la compensazione sono avallati dai Municipi sulla base del calcolo dei valori finanziari dello studio Lienhard AG del 25.01.2021, allegato 4 dello Statuto SIBM.
- ² Il Consorzio provvede all'appianamento della compensazione tra le utenze dei differenti comuni con importi di aggravio rispettivamente sgravio in bolletta sulla tassa di consumo (TC). La compensazione è un riversamento tra utenze, finanziariamente neutro per il Consorzio.
- ³ Gli importi annui da tassare alle utenze dei comuni tributari e rispettivamente da restituire alle utenze dei comuni beneficiari sono stabilite dalla Delegazione rispettando le seguenti condizioni:
 - il rientro completo avviene entro gli 10 ed i 20 anni dalla costituzione del Consorzio;
 - con un aggravio massimo per le utenze dei comuni debitori di CHF 0.80.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 66: Allacciamento

- ¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di costruzione e posa delle condotte come da Art. 68;
 - c. le spese di collaudo.
- ² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 67: Casistica e criteri di calcolo

- ¹ Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione una tantum ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti, i casi seguenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente dove, in tal caso, viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.
- ² La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta di allacciamento, dimensionata dal Consorzio secondo le specifiche Direttive della SSIGA W3 e W4, in base alle potenzialità dell'impianto in costruzione dichiarate dal proprietario.
- ³ Sono soggetti a tasse per impianti speciali quei casi che differiscono dal normale utilizzo, che sono suscettibili di creare sovraccarico all'acquedotto in quanto richiedono una garanzia di copertura di flussi puntuali elevati senza però generare benefici da consumo regolare.

Art. 68: Tassa di allacciamento e tasse per impianti speciali, importi minimi e massimi

- ¹ L'importo delle tasse di allacciamento indicate all'Art.66 cpv 1. è fissato dalla Delegazione tramite il Tariffario SIBM, nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella.

Tabella 68.1: Tasse di allacciamento

Diametro PE esterno (mm)	Diametro equivalente tubi acciaio (pollici)	Condotte in ghisa duttile DN (mm)	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
40 (minimo)	1 ¼" (minimo)	--	500.00	2'000.00
50	1 ½"	--	1'000.00	2'200.00
63	2"	--	1'500.00	2'500.00
75	2 ½"	--	2'000.00	3'000.00
90	--	--	2'500.00	6'000.00
110	--	80	3'000.00	7'000.00
125	--	100	3'500.00	8'000.00
De >= 160	--	DN>=150	4'000.00	9'000.00
Altri materiali o dimensioni			Tassa speciale, calcolata in proporzione alla capacità	

² L'importo per tasse su impianti speciali è fissato nella tabella seguente.

Tabella 68.2: Tasse per impianti speciali, IVA esclusa

Tipo Impianto	Principio imposizione	Unità di calcolo	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
Impianti antincendio collegati direttamente alla rete, p.es. Sprinkler	Tassa una tantum alla messa in esercizio, sulla portata massima	CHF per ogni l/s di portata massima	200.00	1'000.00
Impianti per circuiti di raffreddamento di emergenza	Tassa una tantum alla messa in esercizio, sulla portata massima	CHF per ogni l/s di portata massima	200.00	1'000.00

Art. 69: Costi di posa degli allacciamenti

- ¹ I costi di posa della condotta d'allacciamento, con relativo dispositivo d'interruzione e il raccordo alla tubazione della rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Le caratteristiche tecniche sono definite dal Consorzio che esegue anche la costruzione come disposto all'Art. 24.
- ² Le opere di scavo e di genio civile, pavimentazione e sistemazione delle superfici dei fondi sono eseguite secondo le indicazioni tecniche stabilite sia dal Consorzio che dagli enti proprietari del sedime pubblico o di privati terzi. I costi sono interamente a carico del proprietario, sia per le parti su suolo pubblico che su quello privato. Per queste opere il proprietario può decidere di deliberare l'esecuzione direttamente al Consorzio o di incaricare ditte abilitate di sua scelta.
- ³ Tutti i costi per permessi, licenze e autorizzazioni di enti pubblici, indennizzi a proprietari terzi, gestione cantieri, perturbazioni alla viabilità, direzione dei lavori, sono a carico del titolare dell'allacciamento sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 70: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Consorzio e fatturate al titolare dell'allacciamento come da tariffario delle prestazioni del SIBM.

Art. 71: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

- ¹ Il Consorzio allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
- ² A incarico ricevuto, il Consorzio provvede all'emissione di una richiesta d'anticipo pari al 60 % dell'importo preventivato, da saldare prima dell'inizio dei lavori.
- ³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, il Consorzio non procede alla realizzazione dell'allacciamento.
- ⁴ Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento dovrà corrispondere l'intera quota di liquidazione, pena la mancata erogazione dell'acqua.

Art. 72: Costi per modifiche su esigenza del proprietario

- ¹ I costi causati da mutate esigenze o richieste del titolare dell'allacciamento, come sostituzione, cambiamento del punto di raccordo, potenziamento, modifica di tracciato, messa fuori servizio, cessazione per disdetta dell'abbonamento, sono posti interamente a carico di quest'ultimo e sono stabiliti dal Consorzio.
- ² I costi per quanto indicato al cpv.1 ricadono nei disposti degli artt. 69, 70 e 71, fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso viene prelevata solo nella quota corrispondente ad un eventuale aumento dell'allacciamento.

Art. 73: Costi della dorsale

- ¹ La competenza per la realizzazione, sostituzione e modifica di una dorsale sono di esclusiva pertinenza del Consorzio ed i costi sono posti interamente a carico dei proprietari allacciati, come regolato agli artt. 24,25,69,70,71 e 72. Le parti dovranno regolare in diritto privato, tramite servitù o convenzioni le singole quote di partecipazione e comunicarle al Consorzio per la fatturazione.
- ² In caso di mancato accordo tra i comproprietari, i costi saranno suddivisi come segue:
 - a. per la realizzazione a nuovo, in quota parte proporzionalmente alle potenzialità degli allacciamenti;
 - b. nel caso di sostituzione o modifica della dorsale per limitata capacità di trasporto a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti, i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento;
 - c. i titolari già allacciati in precedenza hanno diritto e vedersi ridurre i costi a carico in ragione del valore residuo della dorsale da sostituire (costo iniziale assunto dedotto l'ammortamento). Il valore residuo, calcolato sul costo di ricostruzione a nuovo e sulla base di una durata di vita di 40 anni, è messo a carico di chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

11. TASSE DI UTILIZZO

Art. 74: Tasse di utilizzazione del servizio

- ¹ La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di tasse, composte come segue:
 - a. **tassa base come da Tabella A** dipendente dalla potenzialità di prelievo raccordata, espressa dal diametro nominale del contatore;
 - b. **tassa sul consumo come da Tabella B** misurato tramite contatore;
 - c. **tasse forfettarie come da Tabella C** per impieghi temporanei o altri casi;
 - d. **tasse aggiuntive per impianti speciali come da Tabella D**, antincendio, Sprinkler, piscine, altri.
- ² I proventi dalla tassa base TB e la tassa sul consumo TC coprono il fabbisogno finanziario del Consorzio, come disposto all'Art.62; gli importi indicati sono quelli per i costi base del SIBM e non considerano la compensazione, che andrà esposta in forma separata in fattura.



- ³ L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
- ⁴ Le tasse per i prelievi ad uso dei servizi pubblici comunali, per tutti i consumi non conteggiati a contatore sono oggetto di accordi tra il Consorzio ed i Municipi. Presso tutti i punti fissi di prelievo comunali, concordati tra i comuni ed il SIBM, tra i quali anche fontane e impianti di irrigazione, sarà installato il contatore.
- ⁵ Le tasse effettive di cui ai precedenti cpv. sono definite dalla Delegazione all'interno delle forchette di prezzo indicate nel regolamento, e pubblicate nel Tariffario SIBM nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle A, B, C e D.

Tabella A: forchette per la tassa base annuale TB, su base diametro nominale DN in mm del contatore, IVA esclusa

Diametro Nominale mm	DN 15 e 20	DN 25	DN 30 e 32	DN 40	DN 50
Tassa Base, CHF/anno					
Minimo	100.00	200.00	600.00	1'200.00	3'800.00
Massimo	220.00	800.00	2'000.00	6'000.00	9'500.00

Per DN oltre 50mm la tassa base sarà calcolata proporzionalmente, stipulando un contratto speciale.

Tabella B: forchette per la tassa di consumo TC, misurato a contatore, IVA esclusa

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	Utenza generale	CHF/m ³	0.80	2.00
Acqua industriale (o greggia)	Utenza speciale	CHF/m ³	0.60	2.00

Forniture speciali a comuni, enti, consorzi sono regolati all'art 47.

Tabella C: forchette per tasse forfettarie TF per prelievo temporaneo, IVA esclusa

Tariffa	Fornitura	Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
TF-B	Tassa Base in presenza di contatore,	Per es. uso cantieri, manifestazioni, altri, qualunque DN	CHF/mese (frazioni di mese sono computate come mese intero)	20.00	60.00
TF-C	Tassa di Consumo da tariffario in vigore	Volume a contatore	CHF/m ³	Da Tariffario	Da Tariffario
TF 2	Tassa unica forfettaria in assenza di contatore	In base al numero di rubinetti installati	CHF/rubinetto/mese (frazioni di mese sono computate come mese intero)	50.00	100.00
TF 3	Temporanea con prelievo da idranti	Compreso noleggio dispositivo di protezione obbligatorio antiritorno	CHF/giorno	50.00	100.00
TF 4	Tassa unica per impianti a consumo costante (es. fontane)	In base alla portata regolata e calibrata da un diaframma	CHF/anno per ogni l/min di portata	400.00	1'000.00

Tabella D: forchette per tasse aggiuntive su impianti speciali, IVA esclusa

Tipo di impianto	Descrizione, causale	Base di imposizione	Minimo	Massimo
Piscine a partire da 5m ³	Tassa annua per gestione SIBM	CHF/anno	50.00	100.00
Vasche di accumulo a partire da 5m ³ di capienza, per es. per rilancio antincendio	Contributo una tantum alla messa in esercizio, sul volume della vasca in m ³	CHF/m ³	500.00	2'000.00
Tassa su impianti antincendio collegati direttamente alla rete, compresi sprinkler	Contributo una tantum alla messa in servizio, sulla portata massima installata in l/s	CHF/l/s	100.00	1'000.00

Art. 75: Fatturazione e accenti per costi di fornitura

- ¹ I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Consorzio. Di regola il consumo viene rilevato e fatturato almeno una volta all'anno. Intervalli di lettura e fatturazione più frequenti sono possibili.
- ² Il Consorzio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, accenti calcolati secondo il probabile consumo.
- ³ Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 76: Incasso ed esecuzione

- ¹ Il Consorzio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento di 15 giorni. Scaduto questo termine, invia per raccomandata un ultimo termine di pagamento, passato infruttuosamente il quale, il Consorzio procede per via esecutiva.
- ² Per i richiami di pagamento viene percepita una tassa amministrativa definita dalla Delegazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. per il primo sollecito: minimo CHF 5.00 massimo CHF 15.00,
 - b. per la raccomandata: minimo CHF 15.00 massimo CHF 50.00.
- ³ Il Consorzio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali solo in impianti già in funzione o in stabili già abitati. Impianti non collaudati o edifici non in possesso dell'abitabilità, così come usi commerciali o industriali, non hanno diritto a erogazioni minime. Il titolare, utente o abbonato ha il dovere di concedere agli addetti del Consorzio l'accesso all'installazione interna per la posa dei dispositivi del caso.
- ⁴ Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Consorzio, è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

12. CAUZIONI

Art. 77: In generale

- ¹ Il Consorzio può richiedere ad un abbonato il versamento di una cauzione.
- ² Di regola viene richiesta una cauzione in questi casi:
 - a. attività commerciali, industriali, artigianali o altra attività con consumi prevedibili maggiori a 5'000 m³ all'anno;
 - b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per Il Consorzio;
 - c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Consorzio;
 - d. gli abbonati senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 78: Derghe

Il Consorzio può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo o le spese connesse alle pratiche ed alla tenuta del deposito sono controproducenti per il Consorzio stesso.

Art. 79: Importo e genere della cauzione

- ¹ La cauzione corrisponde di regola all'importo di un presumibile intero periodo di fatturazione effettiva dell'abbonato (presunto importo annuo totale).
- ² La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca o istituto assicurativo sottoposti alla Legge federale in vigore.

Art. 80: Inadempienza

- ¹ Il Consorzio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
- ² È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali solo in caso di impianti in stabili in funzione e già abitati. Impianti non collaudati o edifici non in possesso dell'abitabilità non hanno diritto a erogazioni minime.

Art. 81: Restituzione

- ¹ Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte o danni.
- ² Il Consorzio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 82: Acquisizione cauzioni

Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Consorzio dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.



13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 83: Contravvenzioni

- ¹ Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dalla Delegazione, fino ad un importo di CHF 10'000.00, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
- ² Contro le decisioni della Delegazione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
- ³ Il Consorzio nei casi di infrazione accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Consorzio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 84: Contestazioni e procedure

- ¹ Le contestazioni contro le decisioni della Delegazione devono essere notificate all'istanza competente entro trenta giorni.
- ² Contro la presa di posizione del Consorzio è data facoltà di reclamo scritto al Consorzio entro quindici giorni dalla notifica.
- ³ Contro le decisioni del Consorzio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.
- ⁴ Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

PER IL CONSIGLIO CONSORTILE :

Il Presidente:

Il Segretario o facente funzione:

Giugno 2021

PROGETTO DI UNIONE DEGLI ACQUEDOTTI DI BALERNA - CHIASSO - MORBIO INFERIORE – VACALLO

PROPOSTA PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO CONSORZIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO



INDICE

Prefazione - Messaggio congiunto dei Municipi

I. Fondamenti

1. Obblighi di legge del Comune (LApprl)
2. Il Piano Generale dell'Acquedotto (PGA)

II. Analisi della situazione

3. Evoluzione storica nei comuni
4. Stato odierno e prime valutazioni dei PGA nei comuni
5. Esiti dello studio PGA preliminare e messa in luce delle carenze

III. Studio scenari

6. Prime ipotesi di scenari a scala regionale
7. La situazione di Balerna
8. L'approfondimento delle varianti
9. La scelta della variante
10. Le conseguenze nei rapporti con il progetto ARM

IV. Nuova entità giuridica

11. Ricerca di una nuova entità giuridica
12. Costituzione del Gruppo di lavoro per il PGA unificato di Polo-3
13. Primo passo, proposta per la forma giuridica

V. Analisi finanziaria

14. Secondo passo, la valutazione finanziaria Lienhard AG
15. Trapasso dei beni amministrativi e patrimoniali

VI. Costituzione del nuovo ente

16. Il principio di causalità va rispettato
17. Passaggi legislativi e operativi

VII. Divulgazione del progetto

18. Vantaggi e benefici dell'unione
19. Considerazioni conclusive sul progetto
20. Invito al dibattito politico

PREFAZIONE - Messaggio congiunto dei Municipi

*Gentili Signore,
Egregi Signori,*

L'acqua, il bene fondamentale, sta diventando viepiù importante per l'umanità a livello planetario. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una parte del globo dove l'acqua non è mai stata un problema. Tuttavia anche da noi, nel nostro piccolo, in determinati momenti dell'anno questo bene fondamentale scarseggia. Da qui il progetto di avere un acquedotto unico a lago per tutta la nostra regione.

Nel secolo scorso, anche nel Basso Mendrisiotto sono state realizzate parecchie opere per permettere un regolare approvvigionamento idrico. Infatti una rete complessa di tubazioni e serbatoi ha permesso ai singoli comuni di beneficiare di una sufficiente disponibilità di acqua alla popolazione.

Negli ultimi anni però, diversi fattori quali siccità e inquinamenti hanno messo a dura prova il nostro sistema. Sappiamo tutti come nel corso dell'ultimo anno, in parecchie falde del distretto si siano riscontrate contaminazioni da prodotti fitosanitari che ne compromettono la qualità.

Tutti i nostri comuni saranno chiamati effettuare a breve numerosi lavori necessari per migliorare, ampliare, collegare la nostra rete di tubazioni. Dopo un periodo di analisi e studio, abbiamo capito come sarebbe stato meglio perseguire una via di unione delle strutture. Per ovviare in futuro a queste problematiche si è così deciso di progettare un nuovo assetto del servizio di approvvigionamento idrico per i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo. Queste migliorie non toccano unicamente le condutture ma pure gli importanti serbatoi di accumulazione sparsi sul nostro territorio. Nei prossimi anni sono infatti previsti investimenti per una cifra attorno ai chf 18mio. Si tratta di spese che non possiamo rinviare all'infinito. I serbatoi sono vetusti e di volume insufficiente, le reti sono spesso sottodimensionate, in alcuni casi le condotte principali di trasporto sono di calibro troppo grosso.

Se vogliamo mantenere una certa sicurezza e beneficiare nel prossimo futuro di un approvvigionamento senza problemi di sorta, dobbiamo metterci mano. Per disporre quindi di una rete capillare, sicura e moderna pronta a svolgere il compito per il prossimo secolo, abbiamo deciso di proporre la costituzione di un Consorzio che raggrupperà tutti gli acquedotti dei comuni coinvolti. Un lavoro non facile ma necessario, rivolto soprattutto all'utilizzo dell'acqua potabile per le prossime generazioni.

Questo opuscolo è stato concepito per informare in modo dettagliato e trasparente tutte le parti politiche coinvolte: municipi, consigli comunali e commissioni. Siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta a beneficio della nostra popolazione.

I Municipi di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo

I. Fondamenti

Estratti dalla Legge sull'Approvvigionamento Idrico LAppri del 22 giugno 1994, Canton Ticino

I Comuni agiscono in rispetto ed ossequio:

del Principio

Art. 2

I comuni, per il loro comprensorio:

- a) assicurano un adeguato servizio di approvvigionamento d'acqua, segnatamente d'acqua potabile;*
- b) allestiscono un inventario degli impianti d'approvvigionamento idrico ed elaborano una relazione tecnica sullo stato e le necessità d'approvvigionamento;*
- c) adottano le misure atte a garantire un uso parsimonioso dell'acqua.*

dell'Obbligo di approvvigionare

Art. 3

*1 L'esecuzione e la gestione degli impianti di **approvvigionamento idrico**, come pure la distribuzione dell'acqua, **devono essere garantite dai comuni.***

*2 Essi **possono assolvere tale compito singolarmente o in consorzio**, come pure mediante concessioni ad enti pubblici o privati, in regime di privativa, debitamente regolate da convenzioni.*

delle Competenze

Art. 5

*1 Ogni comune allestisce e tiene a giorno, nell'ambito del piano regolatore, un **inventario degli impianti esistenti** per l'approvvigionamento d'acqua del proprio comprensorio giurisdizionale.*

della Relazione tecnica

Art. 6

*1 Ogni comune elabora una **relazione tecnica** indicante **lo stato aggiornato** dell'approvvigionamento idrico e le **necessità future.***

*2 La relazione è **integrata nel piano regolatore***

1. Obblighi di legge del Comune (LAppri)

La Legge sull'Approvvigionamento Idrico, **LAppri** del 1994, stabilisce che spetta al Comune il compito di approvvigionare in acqua potabile i cittadini del proprio comprensorio giurisdizionale, in quantità sufficiente e di qualità conforme ai requisiti di legge. Questo lo deve fare in accordo alle indicazioni del Cantone, che pianifica l'approvvigionamento idrico a livello regionale tramite l'allestimento dei PCAI di zona, gestendo in questo modo le risorse disponibili sul territorio.

Il Comune può adempiere a questi compiti da solo o in consorzio con altri comuni.

2. Il Piano Generale dell'Acquedotto (PGA)

Sempre nella LAppri, è stabilito che il comune si deve dotare di tutte le infrastrutture e gli impianti necessari all'approvvigionamento idrico, deve allestire il catasto delle strutture ed eseguire periodicamente una loro analisi tecnica per verificare che queste siano conformi allo stato della tecnica e delle normative vigenti.

Va inoltre verificato tramite l'analisi delle capacità idrauliche, che le strutture siano in grado di soddisfare le esigenze di acqua potabile odierne e future, secondo gli scenari di sviluppo urbano previsti dal Piano Regolatore.

Per le esigenze d'adeguamento, ammodernamento, potenziamento ecc. che emergeranno dalla verifica, va allestito un *piano degli investimenti* e il relativo *piano di finanziamento*.

Tutte queste raccolte dati, analisi, verifiche e pianificazioni di sviluppo, compongono il **Piano Generale dell'Acquedotto o PGA**, che (analogamente al PGS per lo smaltimento delle acque reflue) è uno strumento di cui il comune deve obbligatoriamente dotarsi.

II. Analisi della situazione

3. Evoluzione storica nei comuni

In tutti e quattro i comuni, gli acquedotti sono configurati secondo un assetto stabilito ormai più di un secolo fa.

Fino ad allora, la popolazione usava attingere in maniera autonoma ad una serie di sorgenti o pozzi per lo più privati e siti magari nei pressi o sotto le stalle e le abitazioni. Le ripercussioni sulla salute date dalla frequente contaminazione di queste fonti da batteri fecali era motivo di grave preoccupazione per le autorità di allora.

È infatti solo verso la fine dell'800 e l'inizio del '900 che anche tutti i piccoli e medi comuni iniziano a dotarsi delle prime strutture per una distribuzione idrica comunale, con la captazione di sorgenti più o meno sicure e la perforazione di pozzi in falde più profonde. Parimenti, si installano i primi serbatoi e si posano le reti di distribuzione che naturalmente sono destinate a servire i nuclei abitati dei comuni.

Oggi, dopo più di un secolo, la struttura degli acquedotti è ancora quella, in quanto si è sempre ampliato e aggiornato quanto già presente. Tuttavia gli agglomerati sono cresciuti, i baricentri di consumo si sono spostati dal nucleo del villaggio ai nuovi quartieri residenziali o a quelli industriali. Tra comuni non si riconosce quasi più una delimitazione nel tessuto urbano, e gli insediamenti sono ormai un tutt'uno.

Le fonti scarseggiano, soprattutto nel Mendrisiotto, e sempre più si impone (nei PCAI) una loro gestione a livello regionale e non più di singolo comune. La concessione di sfruttamento delle acque sotterranee come delle sorgenti con gettito oltre i 60 l/min è competenza del cantone.

Malgrado questa evoluzione, gli acquedotti sono rimasti quelli di allora: delimitati dai confini giurisdizionali tra i comuni o addirittura tra zone dello stesso comune e con un assetto geografico dei serbatoi e dell'estensione delle reti (che determinano la pressione nelle condotte) che sono ancora quelli di cento e più anni fa.

Questo, come si vedrà nei prossimi capitoli, porta sempre più in evidenza le carenze dei nostri acquedotti nel far fronte alle esigenze odierne e soprattutto future della distribuzione idrica.

4. Stato odierno e prime valutazioni dei PGA nei comuni

Abbiamo visto come ogni comune deve dotarsi di un PGA, documento strategico per verificare le capacità del proprio acquedotto e per individuare le opere necessarie al suo futuro sviluppo. Questo appare tanto più importante per i comuni piccoli, per i quali la gestione degli acquedotti viene (o veniva) svolta tramite i propri servizi tecnici. Inutile negarlo, a questo compito specialistico sovente non è stato posto sufficiente rilievo e l'avvicendamento dei responsabili (capidicastero, municipi) può porre problemi nella continuità.

Nell'ultimo decennio per contro, vi è stata parecchia attenzione da parte del cantone verso il tema dell'approvvigionamento idrico nei comuni, compito che gli impone la legge federale.

Da parte del Dipartimento del Territorio, tramite la competente SPAAS, c'è stato dunque un richiamo verso gli enti locali ad intraprendere le opere sancite nei PCAI regionali.

Parallelamente, da parte del Laboratorio Cantonale si sono intensificate le ispezioni di verifica della conformità dell'acqua, delle strutture dell'acquedotto e delle buone pratiche di produzione nelle varie aziende, sulla spinta delle sempre più stringenti esigenze di sicurezza e qualità dettate dalle leggi e ordinanze (LDerr, ODerr, OPPD, ecc.).

Nei nostri comuni AGE SA, nella sua funzione di gestore tecnico degli acquedotti di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo ha dovuto fare il punto della situazione dove ne emerge il quadro seguente:

- per l'acquedotto di Chiasso non vi è un PGA strutturato nel senso stretto, essendo che la gestione era sempre stata svolta autonomamente dall'allora Azienda Comunale AGE, poi tramutata in SA;
- Per Balerna, vi è un PGA recente, approvato nel 2015;
- Per Morbio Inferiore vi è un PGA risalente al 2002 e aggiornato nel 2010 con la ripresa della gestione da parte di AGE SA. La situazione di dipendenza dalle forniture di Chiasso è diventata nel frattempo definitiva; il rilancio dell'acqua da queste stazioni, come ancora previsto nella revisione 2010, non è più razionale dal punto di vista energetico.
- Vacallo non ha un PGA.

Ad inizio 2017, AGE SA sottopone dunque ai comuni di Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, la proposta di esecuzione o revisione di un PGA; Balerna, avendo un documento recente, non sembrava necessitare di aggiornamenti particolari.

La scelta per lo specialista al quale affidare gli studi cade sullo *Studio d'ingegneria K.Lienhard AG* di Buchs-Aarau che era già conosciuto da AGE SA in quanto partner dello Studio d'ingegneria Andreoli e Colombo che aveva allestito il PGA di Balerna. Lo Studio Lienhard AG è leader in Svizzera nell'allestimento di questi piani, specializzato nella concezione e calcolo di sistemi di distribuzione idrica. In quel tempo stava già collaborando anche nel PGA della nuova Mendrisio e, come vedremo poi, la competenza e la neutralità dimostrata lo porteranno poco dopo a ricevere l'incarico da parte del Consorzio ARM, con soddisfazione anche del cantone, per l'allestimento della verifica idraulica di tutto il Mendrisiotto.

Il 9 maggio 2017, i Municipi di Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, incaricano Lienhard AG dell'esecuzione dei PGA per i tre comuni. I costi, per i quali con l'incarico in parallelo vi sarà un risparmio, saranno assunti dai rispettivi comuni in quota parte ripresa dalla chiave riparto ARM.

5. Esiti dello studio PGA preliminare e messa in luce delle carenze

Nell'ambito del mandato, Lienhard AG effettua un lavoro quasi monumentale di raccolta dati nei tre acquedotti su tutti gli aspetti di dettaglio: catasti e dati delle reti, condotte ed allacciamenti, fonti, consumi globali e delle singole utenze, analisi dei flussi di punta e di molti altri aspetti tecnici e statistici su più anni.

Allestisce così un modello matematico per la simulazione delle capacità idrauliche delle singole reti che viene testato ed affinato con prove di portata sul campo. Vengono eseguite anche ispezioni e

rilievi per valutare le capacità di distribuzione e la conformità allo stato della tecnica di tutte le infrastrutture come captazioni, pozzi, impianti di trattamento, serbatoi, camere di riduzione, ecc.

Finalmente, tra novembre e dicembre del 2017, Lienhard AG discute in via preliminare con AGE SA degli esiti delle verifiche. Il quadro che ne esce illustra e conferma analiticamente le carenze, comunque già evidenti, delle capacità delle reti e dei serbatoi, la criticità delle fonti, così come ribadisce le situazioni di non conformità di parte delle strutture, molte già oggetto di contestazioni nelle ispezioni del Laboratorio cantonale. Esse possono essere così riassunte:

Morbio Inferiore

- Le Reti di distribuzione hanno uno sviluppo verticale, non razionale, con pressioni insufficienti nelle parti alte e troppo elevate in quelle basse. La loro capacità presenta criticità in alcune zone; vi sono carenze locali nelle portate degli idranti.
- I serbatoi Cognane e San Giorgio sono insufficienti in volume e con carenze strutturali al Cognane; sono tutti ad una sola vasca, ciò che rende impossibile escluderli per l'esecuzione di lavori. Il serbatoio Ronchi è già stato sostituito da una stazione di riduzione a causa della sua situazione strutturale critica ma è una condizione provvisoria.
- Morbio non ha più fonti proprie e fa capo interamente a forniture esterne da Chiasso. La struttura di rilancio odierna basata al San Giorgio e soprattutto al Polenta non è razionale.

Vacallo


- In generale tutte le reti di Vacallo sono sottodimensionate già per i consumi attuali. Lo sviluppo verticale non è razionale.
- Tutti i 3 serbatoi, Scuole, Pezzola e Lüina sono ad una sola vasca e di volume insufficiente già oggi. Lo stato in alcuni casi è pessimo.
- Con il PCAI, la fonte del Piazzöö che arriva dalla valle della Crotta sarà dismessa, così come i pozzi Prà Grand che già presentano compromissioni della qualità. Vacallo sarà tributario interamente da forniture esterne che dovranno inoltre essere rilanciate anch'esse dal basso verso l'alto in misura maggiore per compensare l'eliminazione dell'arrivo dal Piazzöö.

Chiasso


- Presenta una rete cittadina omogenea a livello pressorio e dimensionalmente sufficiente. Ha problemi di pressioni basse a Pedrinate ma troppo elevate a Seseaglio. Copertura idranti generalmente buona.
- Chiasso ha il serbatoio Penz (2x1250mc) in stato abbastanza buono. Invece il serbatoio San Giorgio (2x300 + 1x1000 mc) è in cattivo stato ed è sottodimensionato perché non permette sufficiente accumulo per uno sfruttamento ideale delle capacità della Rovagina. Complessivamente i volumi Penz + San Giorgio sono adatti al solo comune di Chiasso (fatta astrazione del problema di stoccaggio della Rovagina) ma non alle funzioni a scala di polo che ormai tocca coprire all'acquedotto di Chiasso. Va ricordato qui che l'acquedotto di Chiasso è impegnato per convenzioni sottoscritte, a fornire acqua di sussidio e di emergenza a Novazzano e Coldrerio oltre che a Vacallo e Morbio Inferiore.

A Pedrinate il serbatoio Pignolo è in buono stato. A Seseaglio, il SE Ronco potrebbe venire eliminato tramite riduttore; si deve riflettere se mantenere il Pozzo di Seseaglio.

Lo sviluppo delle reti idriche nei 4 comuni



La composizione in età e lunghezze delle tubazioni nei 4 comuni



III. Studio Scenari

6. Prime ipotesi di scenari a scala regionale

Già nella prima analisi è apparso evidente come la situazione oro geografica dei tre comuni, che occupano fondo e pendici della conca del Pian Faloppia, spinge a ragionare sulla possibile evoluzione in un sistema di distribuzione idrica comune. L'evidenza è tale che già nello studio preliminare eseguito anni prima dal Gruppo di lavoro per l'Acquedotto a Lago (GAL, i cui studi preliminari hanno portato a fondare l'ARM) il Mendrisiotto è stato suddiviso in zone dette *Poli* idrici, ed il Basso Mendrisiotto è identificato come *Polo-3*.


Questo aspetto, unito alla necessità dei comuni di investire pesantemente a breve o medio termine nel rifacimento e messa in conformità delle proprie strutture, ha evidenziato l'opportunità di effettuare una svolta cruciale verso l'ottimizzazione della distribuzione idrica regionale per il prossimo secolo.

Supportata da queste evidenze ed affiancata dai loro specialisti, AGE SA incarica lo Studio Lienhard di allestire alcuni scenari a livello regionale. Da notare che Lienhard è già a conoscenza del PGA di Balerna avendovi partecipato. Vengono così elaborate quattro varianti :

1. Unificazione regionale a 4 che coinvolge anche Balerna; essa prevede l'allineamento alla quota del serbatoio Nebione di Balerna di tutti gli altri acquedotti, uniti in una rete unica di fascia bassa (80% circa dell'utenza), l'unione della fascia media tra Morbio e Vacallo, e la ridefinizione delle zone di pressione nelle parti alte di Vacallo e Morbio.
La Variante 1 Rappresenta la situazione idraulica ottimale, con massima sinergia tra strutture, minimizzazione delle opere da costruire e maggiore robustezza dei sistemi dati dai volumi importanti. Una rottura anche grossa non metterebbe più in crisi la distribuzione in intere zone o comuni come oggi spesso accade.
2. Unificazione regionale a 3 Chiasso, Morbio e Vacallo; prevede una zona bassa unica per i tre comuni, una zona media unica tra Vacallo e Morbio e risistemazione delle zone alte. Buona sinergia tra i sistemi, necessita di 1 nuovo serbatoio per fascia media Morbio-Vacallo + ampliamenti di Cognane/Lüina in posizione attuale. Vengono mantenute le ubicazioni dei serbatoi attuali Penz e San Giorgio. Balerna rimane a sé.
3. Mantenimento della via individuale odierna con allineamento delle pressioni; è previsto il livellamento a medesime fasce di pressione tra Balerna, Vacallo e Morbio Inferiore che permetterebbe degli interscambi.
La soluzione necessita di nuove ubicazioni per 4 (!) nuovi serbatoi tra Vacallo e Morbio + una ridefinizione delle zone di Balerna (possibile carenza al Croce da valutare?) + ampliamento San Giorgio di Chiasso in posizione attuale. La rete di Chiasso rimane a sé stante.
4. Mantenimento della situazione attuale; rimangono le ubicazioni attuali dei serbatoi di Vacallo e Cognane di Morbio, salvo 1 nuovo per la zona bassa di Morbio (Bressanelle) ubicato in nuova quota. Tutti gli impianti dovranno essere ampliati e ammodernati, e non è detto che nei siti attuali sia possibile.


In questo caso, non si ottiene nessuna compatibilità per effettuare scambi d'acqua: nessun allineamento pressorio o sinergie; invece comporta il numero di costruzioni e strutture più elevato, calcolando che tutti i serbatoi vanno comunque raddoppiati e risanati e genererà i costi di gestione e manutenzione maggiori.

Variante 1A : unione a 4 comuni (con serbatoio principale nuovo lato collina Penz)




Variante 1B : unione a 4 comuni (come Variante 1A, ma con serbatoio principale in Morbio/Vacallo)


Variante 2 : unione a 3 comuni, con zona bassa unica e zona media comune a Vacallo e Morbio



Variante 3: mantenimento via individuale dei comuni, ma con livellamento pressioni tra Vacallo e Morbio



Variante 4: mantenimento via individuale, quasi tutte medesime ubicazioni, senza livellamento pressioni,



I municipi dei tre comuni iniziali, in discussione preliminare, convengono sulla bontà delle proposte e **si ritiene la Variante 1A come la più interessante** ancorché la più ambiziosa.

Si **decide di approcciare il Municipio di Balerna** per presentare il progetto e chiedere l'eventuale interesse ad approfondire il tema a quattro.

Il 22 febbraio 2018 si tiene una riunione alla quale viene invitato anche il rappresentante del municipio di Balerna. Viene presentato il *rapporto Lienhard sullo stato delle infrastrutture* e vengono sottoposte per la prima volta all'attenzione dei responsabili le *varianti di sviluppo regionale*.

7. La situazione di Balerna

La situazione di Balerna presenta un serbatoio Nebione che è appena stato completamente risanato per un costo di oltre 1,5 Mio ed è oggi un impianto sicuro e all'altezza dei tempi. Anche il più piccolo serbatoio Croce per la zona alta è ancor in buono stato, salvo alcuni dettagli di messa in sicurezza che sono oggetto di sistemazione.

Tutt'altra condizione invece per le reti di distribuzione, come viene dimostrato anche nello studio finanziario (illustrato di seguito). Parecchie le criticità dovute alla vetustà, che causano numerose rotture con conseguenze anche di totale vuotatura dei serbatoi (3 eventi negli ultimi 6 anni), ciò che in quei frangenti espone a seri rischi l'agglomerato in caso di incendi.

Balerna inoltre ha un unico serbatoio per la rete principale che serve il 90% dell'utenza; guasti alle condotte di collegamento del serbatoio generano subito rischi importanti per l'approvvigionamento. L'alimentazione dell'acquedotto avviene dal Prà Tiro, pompando direttamente in rete. Questo causa sbalzi pressori che possono creare disagi agli impianti sensibili industriali e antincendio Sprinkler, nei quali gli sbalzi di pressione hanno provocato allarmi automatici con interventi a vuoto dei pompieri.

Anche per Balerna, l'attuale PGA individua delle criticità dovute alla scarsa pressione in fasce importanti del centro con disfunzioni presso le utenze e una insufficiente capacità degli idranti; allo scopo, il PGA prevede investimenti per l'estensione della zona di alta pressione verso il basso. Inoltre le condotte di trasporto sono state riscontrate di calibro troppo grosso; ciò si traduce in problemi di sedimentazione e di batteriologia da ristagno in diversi punti delle reti (come AGE SA sta rilevando negli ultimi anni) in seguito alla diminuzione dei consumi e dei flussi in atto.

In generale, il sovradimensionamento delle condotte di trasporto potrà essere valorizzato meglio nel nuovo assetto, evitando a Balerna di procedere ad un downsizing per motivi di qualità. Ma soprattutto, con l'integrazione nella variante 1, la rete di Balerna potrà disporre di un serbatoio ridondante oltre al proprio Nebione, aumentando notevolmente la sicurezza di erogazione e la stabilità della pressione.

8. L'approfondimento delle varianti

Il tema è complesso e la decisione importante. Per i Municipi è fondamentale capire quali sono le cifre in gioco, prima di dare l'assenso ad approfondire qualsiasi studio in una direzione specifica.

Ottenuto l'avallo alla partecipazione a questo approfondimento anche da parte del municipio di Balerna, il 27 luglio 2018 AGE SA conferma l'incarico a Lienhard AG per un supplemento di studio riguardante la verifica della reale fattibilità tecnica ed una valutazione finanziaria comparativa tra le varianti.

Nel febbraio 2019 lo studio è pronto, e il rapporto sull'approfondimento delle varianti richiesto viene presentato ai quattro rappresentanti dei municipi.

Lo studio è stato complesso e ha necessitato la simulazione dell'assetto idraulico per ognuna delle quattro configurazioni, in modo da individuare le necessarie modifiche alle reti ed agli impianti. Sono state individuate le opere necessarie, come le nuove grosse condotte di trasporto, i collegamenti tra zone, gli adattamenti vari, ecc. Inoltre si è provveduto ad identificare i volumi necessari per i dimensionamenti dei serbatoi, le portate delle stazioni di pompaggio e il dimensionamento di altre installazioni indispensabili, come stazioni di riduzione, ecc.

Definite le necessità, per ogni variante è stato redatto un preventivo dei costi, sulla base dei prezzi di riferimento per la costruzione di ogni tipologia di opera. I valori sono quelli ammessi nell'ambito della stima dei costi in Svizzera e sono base riconosciuta per l'allestimento di PGA e progetti d'acquedottistica in genere anche presso vari cantoni, enti pubblici e assicurazioni.

Eccone il sunto:

- *Varianti 1A e 1B*: circa 18,6 Mio chf
- *Variante 2*: circa 15,6 Mio chf
- *Variante 3*: circa 18,7 Mio chf
- *Variante 4*: circa 18,2 Mio chf

9. La scelta della variante

Unicamente dal profilo finanziario, potrebbe sembrare che non vi sia particolare vantaggio nella Variante 1. Tuttavia, si deve considerare che questi sono i costi globali: nelle varianti 1 essi sono investimenti per costruzioni e strutture moderne e possenti che porteranno beneficio ai 4 comuni (come il serbatoio principale nuovo da 5'000 metri cubi al Penz e l'aumento delle condotte di interconnessione per i futuri scambi da ARM), mentre nelle Varianti 2 e 3 servono in parte a tre o due soli comuni; nella Variante 4 invece sono il cumulo di costi individuali.

Il prezzo non è però l'unico criterio di scelta. Non si spende per il piacere di farlo ma per raggiungere degli obiettivi. Bisogna considerare il risultato ottenuto a quasi parità di costi e ponderare altri aspetti decisivi, sia di tipo tecnico che finanziario.

In special modo va tenuto conto: dei futuri costi di manutenzione, del mantenimento del valore delle strutture, del grado di raggiungimento degli obiettivi preposti, della semplicità di gestione, del livello di prestazioni raggiunte e del grado di sicurezza di esercizio raggiunti con l'investimento.

Allo scopo, nello Studio Lienhard si è applicato un metodo che inserisce criteri di ponderazione in uso correntemente nella valutazione del rapporto costi/benefici in opere del genere (anche questo riconosciuto da parecchi enti in CH).


Da questa valutazione (vedi Tabella seguente) **esce vincente la Variante 1A che prevede un'unione dei 4 acquedotti** con la costruzione di un grosso serbatoio da 5'000 metri cubi al Penz. Essa rappresenta, grazie al minor numero di impianti necessari, la variante che richiederà meno risorse in controlli, manutenzioni e in investimenti regolari per i rinnovi alle strutture. Il tutto unito alla maggior robustezza e sicurezza di tutto il sistema grazie alle maggiori dimensioni e capacità degli impianti. Essa è preferibile alla variante 1B, anche se ottengono i medesimi punteggi, e questo sia

per una questione idraulica di perfetto antagonismo geografico verso il Nebione di Balerna, sia per la prevedibile difficoltà che la 1B implicherebbe nel dover ricercare sedimi adatti al grosso serbatoio nel versante di Morbio-Vacallo.

Tabella di valutazione varianti

Criteri	Ponderazione	Variante 1a		Variante 1b		Variante 2		Variante 3		Variante 4	
		P.ti.	Voto	Pkt.	Voto	Pkt.	Voto	Pkt.	Voto	Pkt.	Voto
Criteri Tecnici	50%										
Complessità	20%	5.0	1.0	5.0	1.0	4.0	0.8	2.0	0.4	2.0	0.4
Capacità e prestazioni	10%	5.0	0.5	5.0	0.5	4.0	0.4	3.0	0.3	2.0	0.2
Sicurezza e affidabilità in caso di guasto	20%	4.0	0.8	4.0	0.8	3.0	0.6	2.0	0.4	2.0	0.4
Criteri Finanziari	50%										
Costi d'investimento	30%	4.5	1.3	4.2	1.3	5.0	1.5	4.1	1.2	4.3	1.3
Costi di manutenzione	10%	5.0	0.5	5.0	0.5	3.8	0.4	3.2	0.3	3.2	0.3
Costi di rinnovo-mantenimento del valore	10%	5.0	0.5	5.0	0.5	4.1	0.4	3.4	0.3	3.4	0.3
Total	100%		4.6		4.6		4.1		3.0		2.9

In particolare, rispetto alla struttura caotica odierna (schema idraulico a pag. 7) si nota come la gran parte del territorio è coperto dalla Zona Bassa in blu, che rappresenterà l'83% dell'erogazione idrica. Maglie capillari e molteplici, uniti a grosse strutture di serbatoi e pompe ne faranno una rete robusta e al riparo da default totali anche in caso di rotture di grosse condotte. Completerà l'assetto una zona mediana unica tra Vacallo e Morbio Inferiore e tre piccole zone per le quote alte di Vacallo, Morbio Inferiore e Balerna.



10. Le conseguenze nei rapporti con il progetto ARM

Vanno considerate le conseguenze dell'arrivo dell' *Acquedotto regionale del Mendrisiotto ARM* nel quale i nostri 4 comuni, più Morbio Superiore, rappresentano il Polo-3.

Ad oggi il concetto prevede una consegna delle forniture di acqua al Polo in un punto da stabilire. Le forniture dovranno transitare poi dalle strutture di un comune verso l'altro. Per esempio, se ARM consegnerà il fabbisogno del Polo-3 alla stazione Prà Tiro, l'acqua per Vacallo e Morbio Inferiore transiterà dalla rete di Chiasso, quella per Morbio Superiore prima da Chiasso e poi da Morbio Inferiore o Vacallo.

Questi transiti andranno conteggiati e rifatturati; l'aumento o l'adeguamento delle strutture per queste necessità dovrà essere finanziato (calibro condotte di rete, volumi serbatoi, pompe, ecc.).

Tecnicamente, ad ogni passaggio la pressione dell'acqua dovrà essere adeguata all'acquedotto di transito, causando la necessità di impianti di riduzione prima e ripompaggio poi, o viceversa. Energeticamente rappresenterà uno spreco.

La gestione dei conteggi dei transiti e i costi per le opere di maggiorazione nei singoli acquedotti, dovranno essere assunti da ARM; allo scopo si prevede che ARM rilevi la proprietà di alcune strutture che verranno finanziate e gestite in quota parte con i comuni. Il tutto è complicato!

La soluzione che il Polo-3 divenga un unico sistema idraulico faciliterà di molto l'aspetto tecnico dei transiti, che finalmente divengono una semplice fornitura ad un unico sistema ad eccezione dei quantitativi, proporzionalmente piccoli, per Morbio Superiore. ARM stesso trarrà beneficio dalla nuova situazione. Sarebbe legittimo richiedere ad esso un contributo pari a quanto avrebbe investito per il ritiro di opere e per la gestione dei transiti secondo il progetto odierno.

IV. Nuova entità giuridica

11. Ricerca di una nuova entità giuridica

I municipi si esprimono favorevolmente per la Variante 1A. Viene discusso su come sarà possibile perseguire questi scopi, effettuare gli investimenti necessari e in seguito far funzionare questo nuovo acquedotto comune. Sono ipotizzate le seguenti strade :

- *Ipotesi 1*: si costituisce un nuovo "Ente" compartecipato, con forma giuridica da definire, al quale demandare le funzioni del servizio di approvvigionamento idrico dai comuni, secondo LApprl, LOC e LCCom del febbraio 2010.
- *Ipotesi 2*: idem ma limitatamente alle opere principali condivise.
- *Ipotesi 3*: ogni comune rimane autonomo con le proprie AAP e si finanzieranno investimenti ed esercizio in quota parte secondo interessenze, di volta in volta e singolarmente per ogni opera.

Le ipotesi 2 e soprattutto 3, comporterebbero grandi difficoltà e iter complessi prima di poter effettuare qualsiasi investimento. I comuni sarebbero chiamati a gestire direttamente anche le opere sovracomunali, dove stabilire le rispettive interessenze potrebbe essere di difficile risoluzione, differenti inoltre per ogni opera.

Come stabilire in una condotta di trasporto quanta acqua scorre a favore dell'uno o dell'altro comune? Basta una piccola variazione idraulica a far cambiare tutto. Inoltre nella ipotesi 2, ogni comune dovrebbe farsi carico della propria AP, della gestione dell'ente e sovrapporre le due realtà nella propria gestione e nei conti; un doppio lavoro.

Si conviene che la situazione migliore sia quella di fare confluire le attuali Aziende AP in una nuova entità giuridica, in comproprietà ai 4 comuni, in possesso delle strutture stesse e competente per decidere sugli investimenti e l'eventuale attribuzione di mandati per la gestione tecnica e/o finanziaria. Naturalmente partecipata e sotto controllo dei comuni.

I passi necessari sono individuati nelle seguenti fasi :

1. Ricerca di una possibile forma giuridica adatta al nuovo ente.
2. Determinazione delle questioni finanziarie per i valori apportati nella fusione delle AAP comunali.

12. Costituzione del "Gruppo di Lavoro per il PGA unificato di Polo-3" (GPGA)

Il lavoro si prospetta complesso. Si decide di costituire un gruppo di lavoro, denominato GPGA. I Municipi indicano i propri rappresentanti, e ad AGE SA è affidata la gestione e coordinazione dei lavori, assunta dal Capoesercizio acqua e gas.

La riunione costitutiva del GPGA avviene il 18 aprile 2019.

Faranno parte del GPA in rappresentanza di ogni comune:

- un membro politico ed uno tecnico, ossia il Capodicastero ed un responsabile tecnico.

Partecipano inoltre:

- un rappresentante di AGE SA, ossia il Direttore,
- due rappresentanti dell'ufficio approvvigionamento idrico UPAAI del DT/ SPAAS,
- due rappresentanti di ARM, ossia un membro di delegazione ed il Segretario.

All'occasione, oltre a registrare l'assenso formale dei Municipi alla Variante 1A, si decide di:

- Richiedere la consulenza esterna per un accompagnamento giuridico per individuare le possibili forme dell'ente. Su segnalazione di Chiasso, si decide di approcciare la IQ-Center, membro della fondazione AGIRE, al momento attiva nella riorganizzazione dell'amministrazione presso diversi comuni ticinesi.
- avviare una prima verifica con la SEL per esporre il progetto e capire quale forma giuridica sia più opportuna per gli scopi perseguiti.
- Eventuali costi saranno divisi in parti uguali dai 4 comuni.

Per un primo contatto con i due soggetti, si incarica una delegazione ristretta.

13. Primo passo, proposta per la forma giuridica

In data 16 maggio 2019 il gruppo ristretto incontra separatamente la IQ-Center e la SEL. IQ-Center, nella persona del suo direttore Sig. Daniele Intraina, che si dichiara disposto a condurre la valutazione giuridica al fine di individuare la forma più adatta.

Le unioni regionali di servizi avvengono di norma per fusione di comuni o per la costituzione di collaborazioni ristrette (per es. il nuovo Consorzio Approvvigionamento Idrico Malcantone CAIM effettua la gestione limitatamente di captazione e trasporto acqua ai vari comuni).

Il nostro progetto, così come illustrato, rappresenterebbe un unicum nel panorama ticinese, in quanto il Consorzio non solo diverrebbe proprietario delle strutture (reti ed impianti) ma sarà anche incaricato direttamente della gestione tecnica-operativa ed amministrativa, con la fatturazione diretta delle tasse d'uso e di consumo all'utenza. Conseguentemente sarà necessario elaborare un regolamento per la fornitura dell'acqua potabile con i minimi ed i massimi tariffali.

Per quanto attiene la forma giuridica adatta agli scopi prefissi dal nuovo ente, e sentita la SEL, si intravede la via del consorzio di comuni secondo la nuova LCCom del 2010, dunque un Consorzio operante secondo il nuovo regime e che presenta delle analogie con la società anonima. In particolare, l'Assemblea consortile sarebbe costituita da un rappresentante per comune avente un pacchetto di voti proporzionato alla sua interessenza. Questa sarebbe, secondo le esperienze sin qui accumulate, la forma più idonea per un ente proprietario e gestore di impianti, e che effettua e garantisce l'erogazione di un servizio primario obbligatorio per conto dei comuni.

La gestione collegiale di investimenti e servizi, laddove non vi è un comune egemone tra tutti (come nel nostro caso) e la roduta legislazione ed esperienza del cantone/SEL nel dirimere eventuali conflitti tra partecipanti, fa del Consorzio la via più sicura ed affidabile.

Con la IQ-Center avvengono chiarimenti e ulteriori contatti tra il GPGA e la SEL. Altre forme giuridiche come la Società Anonima o l'Ente Autonomo di diritto pubblico sono passate alla lente.

Si conviene per esempio, come in termini politici la proposta di istituire una SA sia difficilmente proponibile; la trasformazione in SA di aziende pubbliche ha raccolto forti opposizioni politiche e popolari solo pochi anni orsono anche nel nostro distretto.

Anche l'Ente Autonomo, forma giuridica creata una decina di anni orsono dal cantone, presenta vantaggi dal punto di vista della snellezza gestionale ma, a detta della SEL, non è un sostituto tout-court del consorzio e delle garanzie che esso offre in termini di partecipazione alle decisioni in cui sono coinvolti una pluralità di comuni. A titolo di esempio, in un consorzio un investimento da 10 Mio di franchi sarebbe necessariamente (e con almeno quattro mesi di anticipo) inviato ai municipi dei quattro comuni che impartiranno poi le istruzioni di voto all'indirizzo del proprio rappresentante nel consiglio consortile. La forma istituzionale dell'Ente Autonomo ne fa una via adattata ed eseguire in comunione dei servizi e effettuare una gestione di istituzioni, ma poco consona a possedere installazioni come un acquedotto ed a effettuare investimenti ragguardevoli per la loro costruzione e mantenimento.

La proposta che scaturisce infine dal GPGA è di **proporre la forma giuridica del Consorzio** (secondo LCCom del 2010). I Municipi, dopo aver vagliato la proposta, nel corso dei mesi seguenti si sono pronunciati a favore di un'adozione della forma del Consorzio.

V. Analisi finanziaria

14. Secondo passo, la valutazione finanziaria Lienhard AG

LA costituzione del Consorzio prevede la cessione al nuovo ente della competenza del Servizio di Approvvigionamento Idrico.

L'idea di fondo è che per divenire una realtà giuridica in grado di effettuare gli investimenti necessari e gestire l'esercizio, il consorzio riceverà/ritirerà gli asset amministrativi e patrimoniali; in altre parole, riprenderà le strutture e i debiti delle Aziende comunali dell'Acqua Potabile (o Servizio Approvvigionamento Idrico).

Si presenta ora la necessità di valutare i valori messi in gioco dai vari comuni ed arrivare ad un sistema che permetta di conguagliare/compensare eventuali differenze a favore dell'uno o dell'altro. Se i dati finanziari sono indicati nelle cifre a bilancio dei vari consuntivi, così non lo è per i valori "di mercato" delle strutture. Questi vanno calcolati e ponderati allo stato odierno.

Il GPGA ritiene indispensabile fare seguire la valutazione con una perizia specialistica e, nel campo, entra di nuovo in scena lo *Studio Lienhard* al quale il 27 aprile 2020 viene affidato l'incarico per una *valutazione finanziaria completa* a livello dei beni patrimoniali e amministrativi.

In novembre 2020 il rapporto è consegnato in bozza e viene tradotto e distribuito al GPGA. A fine dicembre 2020 viene discusso e valutato nel gruppo allargato ad altri municipali.

In breve, con un lavoro certosino e dopo diversi passaggi di affinamento e ricostruzione dati di reti, strutture, costruzioni e opere di ogni genere, sono stati calcolati e costruiti i valori residui di tutte le strutture in ogni acquedotto, tubo per tubo, impianto per impianto, pompa per pompa!

Questo tiene conto di diversi fattori e ipotesi che sono stati valutati e ritenuti corretti dopo analisi del GPGA. Il valore sarà definito stabilendo i costi di ricostruzione a nuovo (base dati illustrata nei capitoli precedenti) e calcolando così il valore residuo in base alla durata di vita specifica per ogni tipologia di opera, indicazioni riprese dalle raccomandazioni e linee guida della SSIGA per la gestione finanziaria delle aziende dell'acqua potabile.

A fine dicembre 2020 viene richiesta ai Municipi una conferma dei dati di base ed una condivisione del sistema di valutazione.

Nel rapporto finanziario, uniti i valori amministrativi e quelli patrimoniali, si ricercherà finalmente l'importo di compensazione tra comuni, che servirà a bilanciare le discrepanze dei valori dei beni attivi e negativi apportati da ognuno.

Senza entrare qui nei dettagli di calcolo (il rapporto finanziario completo è disponibile), si è proceduto a paragonare il valore dei beni patrimoniali ed amministrativi messi in gioco da ognuno rispetto alla media dei valori sommati dei 4 comuni.

La differenza tra i propri valori e quelli medi, determina così se il comune deve ricevere o dare qualcosa agli altri, ed è definita come **compensazione**.

Ne emerge che Vacallo è il solo comune chiamato a elargire importi per la compensazione, e anche per una somma importante; questo a causa soprattutto del valore qualitativo delle strutture di molto inferiore alla media dei 4 comuni, malgrado l'indebitamento finanziario sia in linea.

Gli altri comuni sono in positivo e riceverebbero dunque una quota dell'importo di compensazione. Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati finali del rapporto finanziario, però con una correzione rispetto all'originale data da un investimento imprevisto per Chiasso e Balerna causato dalle misure necessarie contro l'inquinamento dell'acqua di falda del pozzo Prà Tiro scoperto nel giugno 2020.

Comune	Impianti		Condotte		Patrimonio Netto (da rapp. Lienhard)	Patrimonio Netto con debito 2020 PFOS su Ch e Ba
	Valore residuo	Compensazione	Valore residuo	Compensazione		
Balerna	1'640'000	378'097	7'550'000	-784'956	-2'315'554	-2'598'887
Chiasso	4'140'000	210'508	14'590'000	661'168	-7'157'331	-7'723'998
Morbio Inferiore	1'270'000	216'931	8'310'000	1'001'132	-4'763'436	-4'763'436
Vacallo	340'000	-805'536	3'860'000	-877'344	-2'076'610	-2'076'610
Totale	7'390'000	0	34'310'000	0	-16'312'931	-17'162'931

Comune	Valore residuo	Patrimonio netto rettificato (con PFOS)	Grado di finanziamento da terzi	Compensazione finanziaria CHF
Totale	Totale		[%]	
Balerna	9'290'000	-2'925'298	-31.49%	889'143.00
Chiasso	18'730'000	-6'903'876	-36.86%	786'596.00
Morbio Inferiore	9'580'000	-3'559'214	-37.15%	374'300.00
Vacallo	4'200'000	-3'774'543	-89.87%	-2'050'038.00
Totale	41'800'000	-17'162'931	-41.06%	

È implicito che la situazione sarà aggiornata al momento della effettiva costituzione del consorzio: anche se lo scenario non sarà stravolto, e aggiustamenti saranno possibili a causa di alcune vicende anche recenti che potrebbero far cambiare ancora importi e quote di suddivisione.

15. Trapasso dei beni amministrativi e patrimoniali

Si tratterà di far confluire le quattro AAP odierne in un nuovo Consorzio effettuando le seguenti operazioni :

- I. Cessione della proprietà delle strutture dell'acquedotto dai comuni al Consorzio.
- II. Il Consorzio ritira i debiti delle AAP (o Servizi Approvvigionamento idrico) dei comuni. Allo scopo si finanzia presso istituti terzi, pubblici o privati. I *comuni medesimi* potrebbero optare per divenire *creditori del consorzio*, se di loro interesse e convenienza.
- III. I comuni concordano ed effettuano le modalità di transazione per la compensazione.
- IV. I comuni rimangono proprietari dei terreni sui quali sorgono gli impianti. I comuni si impegnano a concedere al Consorzio il diritto di superficie fintanto che vi sarà necessità per l'acquedotto.

Ne consegue che :

- ➔ il nuovo ente consortile sarà a tutti gli effetti proprietario di tutte le strutture degli acquedotti;
- ➔ La compensazione garantisce che ai singoli comuni verrà corrisposto e riconosciuto il valore globale apportato nell'operazione;
- ➔ il consorzio avrà su di sé il gravame dei debiti dei precedenti servizi idrici comunali, garantendo così la continuità del principio di causalità nella rifusione dei debiti pregressi dei vari servizi di approvvigionamento dell'acqua potabile.

VI. Costituzione del nuovo ente

16. Il principio di causalità va rispettato

Di legge, il compito dell'approvvigionamento idrico comunale deve essere finanziato secondo il **principio della causalità**, tramite *tasse* a copertura del servizio. Il nuovo ente garantisce che questo principio rimane rispettato anche nel futuro, in quanto il consorzio lo dovrà sostenere finanziandosi autonomamente con la vendita di acqua all'utenza. Non si richiederà ai comuni di finanziare con contributi in quota parte le sue attività o l'esercizio; invece si potrebbe ipotizzare che i comuni divengano creditori con finanziamenti sia per i debiti pregressi che il consorzio riprenderebbe sia per una liquidità iniziale (ipotesi di finanziamento).

Per quanto riguarda la compensazione (indicata al punto III.), secondo il parere della SEL, **il comune** chiamato a corrispondere l'importo di compensazione **è tenuto ad applicare il principio di causalità** per finanziare questa spesa, in quanto generata dal compito specifico.

Questo significa che il debito contratto per pagare la compensazione non potrà essere sostenuto con la cassa comunale, perché questa è alimentata dalle imposte delle persone fisiche e giuridiche (l'erario) che non risponde al principio di causalità ma di solidarietà. Oltretutto il comune non avrà nemmeno più un proprio servizio idrico o azienda AP.

Per superare questo scoglio, si ipotizza che si dovrà procedere a stabilire un sistema di finanziamento e redistribuzione per la compensazione, per esempio:

VARIANTE 1 : se sarà il comune in malus ad indebitarsi per liquidare gli altri, dovrà recuperare il deficit **applicando un importo di compensazione aggiuntivo al metro cubo** sulla fornitura all'utenza, oltre il costo del consorzio. Le modalità ed i tempi di dilazione per l'ammortamento saranno da stabilire dal comune stesso attraverso un proprio regolamento ad-hoc. La riscossione potrà avvenire in proprio o tramite la bolletta del consorzio. La sovratassa dovrà essere esposta separatamente e in modo chiaro in fattura.

VARIANTE 2: i valori di compensazione saranno appianati tramite **l'applicazione di tariffe differenziate agli utenti dei vari comuni**, e questo fintanto che non si sarà raggiunto il valore totale di compensazione calcolato al momento della costituzione del consorzio. Con questo metodo, si abdica al principio di avere da subito una tariffa paritaria per tutto il comprensorio.

Si ottengono però vantaggi da non sottovalutare : il comune pagante non dovrà indebitarsi; l'erario non viene chiamato in causa; il travaso finanziario rimane nell'ambito del servizio specifico e nel

pieno rispetto del principio di causalità; in maniera trasparente e diretta gli utenti dei comuni “virtuosi” si vedranno ricompensati per il maggior valore apportato, così come quelli dei comuni debitori si vedranno chiamati a colmare il ritardo d’investimento del precedente servizio idrico comunale. In questo caso è il Consorzio e non più il comune ad occuparsi dei riversamenti della compensazione, facendolo direttamente tra gli utenti. Si dovrà stabilire nel Regolamento e nella struttura tariffale il sistema di calcolo per raggiungere la compensazione completa : in quanti anni, se effettuarlo in modo lineare o pro/regressivo, se applicato sulla tasa base o sul consumo, ecc.

Il GPGA raccomanda la modalità di redistribuzione della compensazione secondo la Variante 2.

17. Passaggi legislativi e operativi

Secondo la LCCom lo **Statuto** è il documento fondamentale e ne specifica così i punti:

Art. 6 *Lo Statuto definisce*

- a) *i Comuni consorziati;*
- b) *la denominazione del Consorzio;*
- c) *lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;*
- d) *il comprensorio e la sede;*
- e) *la durata del Consorzio;*
- f) *gli organi consortili, la loro composizione, il loro funzionamento e il diritto di voto, secondo i disposti della presente Legge;*
- g) *la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese di gestione corrente e degli investimenti tra i singoli Comuni;*
- h) *le deleghe di competenze alla Delegazione e all’amministrazione consortile;*
- i) *i compiti statutari dell’organo di controllo esterno;*
- l) *le modalità di liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile in caso di scioglimento;*
- m) *le disposizioni relative ad aspetti quali la partecipazione finanziaria, le proprietà e gli aspetti tecnico-gestionali in caso di adesione di nuovi Comuni;*
- n) *i compiti delegati ai sensi dell’art. 1 cpv. 2;*
- o) *ogni altra norma sull’organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.*

È sempre la LCCom a stabilire la prassi costitutiva del Consorzio come segue:

Art. 7 *Istituzione*

1. *Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di **statuto** è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.*
2. *Il progetto di **statuto** è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell’ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.*
3. *L’adozione dello **statuto** consortile equivale all’adozione di un regolamento comunale giusta le norme della Legge organica comunale.*

4. La Delegazione dei Municipi trasmette lo **statuto** consortile al Consiglio di Stato che decide entro 60 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione deve essere motivata.

Spetta dunque ai comuni svolgere i seguenti compiti e passi, grossomodo nella scaletta seguente:

- 1) I municipi dovranno incaricare una commissione/delegazione che prepari il **progetto di Statuto**. In parallelo dovranno anche allestire i necessari passi e documenti allegati:
 - a. concepire un **dispositivo per la gestione tecnica e amministrativa**, o in proprio (con regolamento dei dipendenti in quel caso) o tramite mandato di gestione,
 - b. raggiungere l'accordo sulle modalità di **versamento delle compensazioni**,
 - c. preparare il **Regolamento di distribuzione del Consorzio** per l'utenza, compresa la struttura tariffaria (minimi e massimi) che dovrà essere allegata allo Statuto e dunque, assieme a questo, sarà sottomesso all'approvazione dei legislativi.
 - d. definire la costituzione di un **capitale iniziale** del consorzio.
- 2) Il progetto di Statuto del consorzio (e allegati), sarà sottomesso all'iter legislativo d'approvazione. Le modalità di compensazione sono parte integrante e probabilmente dovranno essere approvate in parallelo. Sarà da chiarire se in questa fase vanno già proposti e votati anche i membri del Consiglio Consortile.
- 3) Ottenere l'approvazione finale del cantone.
- 4) Indire l'Assemblea Costituente del Consorzio.
- 5) Il nuovo Consorzio appronta l'organizzazione necessaria alla gestione: se in proprio con nomine o assunzioni, oppure stipulando un mandato di prestazione con enti terzi.
- 6) Consorzio e comuni effettuano i rogiti legali di trapasso degli asset amministrativi e patrimoniali come al punto 12. Allo scopo il Consorzio si dovrà finanziare autonomamente con prestiti da Istituti pubblici o privati. Accordi tra comuni e consorzio sono possibili.
- 7) I comuni sciolgono le rispettive Aziende dell'acqua potabile o Servizi di Approvvigionamento Idrico Comunale e provvedono alla compensazione secondo quanto concordato.

VII. Divulgazione del progetto

18. Vantaggi e benefici dell'unione

L'unione degli acquedotti dei quattro comuni, con l'istituzione di un'unica realtà giuridica rappresentata da un consorzio, presenta vantaggi indubbi che elenchiamo di seguito.

Benefici tecnici e operativi:

- creazione di una rete vasta e solida, con notevole aumento della sicurezza contro perturbazioni della distribuzione;

- ridefinizione delle zone di pressione, aumentando il confort all'utenza e colmando lacune in certe zone specialmente nella capacità degli idranti;
- riassetto delle capacità di distribuzione in funzione dello spostamento di provenienza delle forniture idriche, dalle fonti attuali ai punti di consegna ARM;
- diminuzione del numero totale di strutture, manufatti ed impianti tecnici necessari rispetto ad una situazione odierna frammentata;
- semplificazione operativa dell'esercizio tecnico, minor carico di gestione in generale.

Vantaggi strategici:

- sinergie negli investimenti iniziali e soprattutto nei costi di manutenzione e mantenimento nel tempo;
- miglior interfacciamento con ARM, con eliminazione quasi totale dei problemi tecnico-energetici e di conteggio legate ai transiti;
- maggior peso della nuova entità giuridica, per esempio nelle scelte e decisioni strategiche regionali di ARM o cantonali di PCAI;
- condivisione e miglior sfruttamento della sola fonte rimanente in zona, la sorgente Rovagina. Salvo Chiasso dunque, tutti gli altri comuni saranno tributari al 100% di ARM per il loro approvvigionamento; con l'unione invece, la Rovagina entrerà nelle disponibilità di tutto il Polo-3 e col suo gettito garantirà una fornitura di banda locale per tutti.

Equità di trattamento tra cittadini della regione:

- un solo ente di riferimento, costi e regolamenti uguali per tutti (al netto della compensazione);

Vantaggi per amministrazioni e autorità comunali:

- sgravio dagli impegni e dai costi operativi tecnici ed amministrativi legati alla gestione in proprio delle Aziende o Servizi idrici;
- minor carico per i servizi di contabilità e fatturazione, in quanto effettuata dal Consorzio o dal gestore;
- minori responsabilità civili e penali per il comune ed il municipio legate agli obblighi ed alle responsabilità nel campo dell'esercizio dell'approvvigionamento acqua potabile;
- il consorzio non richiederà finanziamenti diretti dai comuni, in quanto esso sarà chiamato a autofinanziarsi tramite le tasse di servizio e di consumo all'utenza, secondo il principio di causalità.

19. Considerazioni conclusive sul progetto

Le scelte che si faranno decideranno l'assetto dei nostri acquedotti per tutto il prossimo secolo.

Ci si offre oggi l'opportunità di imprimere una svolta epocale di efficienza e modernità al servizio di approvvigionamento idrico. È un treno da non perdere, passa una volta sola, e questa è la prima dopo cent'anni !

Le nuove richieste ed esigenze quantitative, qualitative e di sicurezza d'approvvigionamento mostrano come ormai essi hanno raggiunto i limiti di capacità, efficienza e obsolescenza.

Tutte le perizie rilevano che gran parte delle strutture sono insufficienti e carenti; su alcune pendono anche ordini di risanamento da parte del Laboratorio cantonale.

Tutti i comuni dovranno così investire parecchio per rinnovare, ampliare e potenziare i propri acquedotti anche rimanendo sulla via indipendente; anzi, in alcuni casi forse di più.

Non fare nulla non sarà concesso.

La situazione è tenuta in standby anche da parte degli enti di controllo come il Laboratorio cantonale o l'Ufficio dell'approvvigionamento idrico UPAAI del DT. Essi sono informati degli approfondimenti in corso nella nostra regione e hanno concesso un tempo congruo per una decisione.

Sono però in attesa di conoscere il piano di risanamento delle situazioni che sono oggetto di contestazioni ufficiali. In un modo o nell'altro, ci aspettano notevoli sforzi in progetti e investimenti a breve/medio termine.

L'arrivo imminente di ARM.

Questo fattore rende necessario consolidare al più presto il futuro assetto idraulico regionale e definire l'ubicazione dei punti di consegna. I municipi, interpellati dal cantone DT-UPAAI in tal senso, hanno comunicato che per pianificare il concetto PCAI-M e ARM si può considerare al momento la Variante 1 A come l'assetto futuro dell'approvvigionamento idrico nei quattro comuni.

Stiamo vivendo di una rendita che si sta esaurendo.

Oltre un secolo fa, i nostri predecessori hanno dimostrato lungimiranza costruendo gli acquedotti che fino ad oggi hanno portato l'acqua nelle nostre case, in modo soddisfacente ed a costi oggi ancora contenuti.

Citiamo ad aneddoto e ad esempio passato, la genesi dell'acquedotto di Chiasso: per questioni di salute pubblica alla fine del XIX secolo si impose anche nella cittadina di confine la necessità di costruire un acquedotto. Dato incarico ad un noto ingegnere svizzero, in pochi mesi furono allestiti una perizia ed un progetto, che arrivarono sui tavoli del Municipio già nel 1899.

Dopo l'avallo del consiglio comunale, i lavori iniziarono nell'anno 1900 e in meno di 4 anni furono scavati a dinamite e piccone il tunnel della captazione e un cunicolo di trasporto lungo 1 km, edificati i due serbatoi da 300m³ l'uno in zona San Giorgio a Morbio Inferiore (in funzione ancora oggi !), posati a pala e piccone circa 5 km di condotte di distribuzione fino alla zona dell'odierna stazione ferroviaria e allacciate quasi tutte le abitazioni lungo il Corso San Gottardo.

Nel luglio 1904 vi fu l'inaugurazione e nella cerimonia l'acqua venne fatta sgorgare per la prima volta dalla fontana in Piazza Municipio (oggi Piazza Col. Costantino Bernasconi).

Il tutto costò alla municipalità la somma di 470'000 franchi svizzeri. In quei tempi i minatori erano pagati 4,20 Fr. al giorno, i muratori 3,60 Fr. e i manovali 2,30 Fr. al giorno. I lussi erano per esempio consumare un metro cubo di gas che costava 40 cts (quasi come oggi!), o un fiasco di vino che al ristorante Carlino costava 80 cts. Proprio il caso esclamare: "roba d'altri tempi!"

20. Invito al dibattito politico

All'affermazione citata sopra vorremmo poter rispondere di no. Confidiamo che siamo ancora capaci di agire con decisione e saggezza nello sfruttare le opportunità e con coraggio nell'osare vie innovative e pionieristiche. Come allora.

Siamo seguiti con estremo interesse dalle Autorità e dai Servizi cantonali competenti, dai quali il nostro progetto è stato definito "*coraggioso*", e ci è stato detto che si sta facendo "*dell'architettura giuridica*". Se si concretizzerà, sarà un esempio virtuoso per altre realtà cantonali e non solo.

Il GPGA ed i Municipi sono convinti che le soluzioni tecniche e finanziarie proposte sono sensate, eque e rispettose dei valori apportati da parte di ognuno, e che si è trovata la soluzione affinché essi siano di fatto riconosciuti e debitamente ricompensati.

Crediamo inoltre legittimo in tempi brevi fare un passo verso le istanze cantonali per la richiesta di un contributo finanziario a questa opera di riassetto a scala regionale di un servizio vitale come l'approvvigionamento idrico.

Ma il lavoro non è finito qui, anzi! I Municipi ed il gruppo di lavoro GPGA ritengono che sia giunto il momento di sottoporre questo progetto alla conoscenza dei rappresentanti della politica comunale e, di conseguenza, anche dei cittadini.

Perché per creare i presupposti di riuscita, necessita da ora alimentare un dibattito costruttivo, necessario per ricercare ed ottenere consenso e condivisione a questo progetto avveniristico che, sperando in maniera esauriente e convincente, abbiamo cercato di illustrare in questo documento.

Chiasso, giugno 2021

Per il gruppo di Lavoro GPGA

Il coordinatore: ing. Michele Tadè, AGE SA

